

## **POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

*Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati  
Obbligazioni degli esponenti bancari e fattispecie rilevanti ex art. 2391 c.c.*

**CODICE: (GRU)-SUP-ORS-CSC-**

|   |   |
|---|---|
| <b>Area</b>                             | <b>Processi di Supporto (SUP)</b>                       |
| Macro Ambito                            | Gestione Organi Sociali (ORS)                           |
| Ambito                                  | Formalizzazione e Registrazione attività Organi Sociali |
| Perimetro di applicabilità              | Gruppo Bancario   |
| Data creazione                          | <b>15/07/2020</b>                                       |
| Tipologia di documento                  | <b>Policy</b>   |
| Data approvazione CdA Banca del Fucino  | <b>31/03/2025</b>                                       |
| Data approvazione CdA Igea Digital Bank | <b>In corso di recepimento</b>                          |
| Data approvazione CdA Fucino Finance    | <b>In corso di recepimento</b>                          |

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà del Gruppo Bancario Igea Banca  
Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta della Capogruppo Banca del Fucino

**INDICE**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | PREMESSA.....  | 3  |
| 1.1  | ETEROREGOLAMENTAZIONE.....   | 3  |
| 1.2  | AUTOREGOLAMENTAZIONE .....   | 3  |
| 2    | SCOPO DEL DOCUMENTO .....  | 4  |
| 3    | PROCESSI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA POLICY – RUOLO DEGLI ORGANI E STRUTTURE AZIENDALI .....  | 4  |
| 4    | ATTIVITÀ DI RISCHIO E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI - Definizioni .....  | 5  |
| 5    | IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI CONNESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE APPLICABILI .....  | 11 |
| 6    | COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI .....   | 13 |
| 7    | OBBLIGHI DELLE PARTI CORRELATE .....   | 16 |
| 8    | LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI .....   | 17 |
| 8.1  | Limite di vigilanza alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati .....  | 17 |
| 8.2  | Limite complessivo alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati e soglie di sorveglianza 19   |    |
| 8.3  | Verifica <i>ex ante</i> del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati .....  | 20 |
| 8.4  | Casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati 21  |    |
| 9    | PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....  | 21 |
| 9.1  | Operazioni di importo esiguo.....  | 22 |
| 9.2  | Operazioni ordinarie.....  | 23 |
| 9.3  | Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole .....   | 24 |
| 9.4  | Assunzione di personale rientrante nella categoria dei soggetti collegati .....  | 25 |
| 10   | PROCEDURE RAFFORZATE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....  | 25 |
| 10.1 | Operazioni con Soggetti collegati di minore rilevanza.....   | 25 |
| 10.2 | Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza .....  | 27 |
| 10.3 | Delibere Quadro .....  | 32 |
| 11   | OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI URGENTI .....  | 32 |
| 12   | OPERAZIONI CHE GENERANO PERDITE, CAUSANO PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI .....   | 33 |
| 13   | OBBLIGAZIONI di ESPONENTI BANCARI – 136 TUB .....  | 33 |
| 13.1 | Ambito di applicazione soggettivo – Esponenti Bancari .....  | 34 |
| 13.2 | Ambito di applicazione Oggettivo – Obbligazioni (dirette e indirette) .....  | 34 |
| 13.3 | Procedure pre-deliberative e deliberative .....  | 35 |
| 13.4 | Focus – Interessi degli Amministratori .....   | 37 |
| 14   | INFORMATIVE IN MERITO ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....   | 37 |
| 14.1 | Informative <i>ex ante</i> .....   | 37 |
| 14.2 | Informative periodiche .....   | 37 |
| 14.3 | Dati relativi ai prestiti agli esponenti e ai loro correlati .....   | 38 |
| 15   | FLUSSI INFORMATIVI DI GRUPPO .....   | 38 |
| 16   | CONTROLLI DI SECONDO E TERZO LIVELLO .....   | 39 |
| 16.1 | Funzione di Risk Management.....   | 39 |
| 16.2 | Funzione di Conformità alle Norme .....  | 39 |
| 16.3 | Funzione di Internal Audit .....   | 39 |
| 17   | ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE INTERNE E PRESIDI INFORMATICI.....   | 40 |
| 17.1 | Registro dei Soggetti Collegati.....   | 40 |
| 17.2 | Applicativi informatici integrati con il Registro dei Soggetti collegati .....   | 42 |
| 17.3 | Repository OPC - Controlli <i>ex post</i> .....  | 43 |
|      | ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DELLA PARTE CORRELATA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA POLICY .....   | 44 |
|      | ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEI SINDACI EFFETTIVI PER OPERAZIONI EX ART. 136 tub .....  | 45 |
|      | ALLEGATO 3 – MODULO “TIPO” PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI CONNESSI AD UNA PARTE CORRELATA .....  | 46 |
|      | ALLEGATO 3-BIS MODULO PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI CONNESSI AD UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E AL VERTICE DELL’ESECUTIVO..... | 51 |
|      | ALLEGATO 4 – SCHEMI RIEPILOGATIVI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....  | 59 |
|      | ALLEGATO 5 – FORMAT PROPOSTA DI DELIBERA CDA.....  | 63 |



## 1 PREMESSA

La disciplina relativa alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con soggetti legati al Gruppo da rapporti di varia natura - partecipativi, di affari, di rilevanza strategica e gestoria - mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali delle componenti del Gruppo possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative al compimento di operazioni latamente intese, prime fra tutte (ma non esclusivamente) la concessione di finanziamenti o il conferimento di incarichi consulenziali, la prestazione di servizi di investimento, la fornitura di servizi latamente intesi, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Società a rischi, inclusi quelli di natura reputazionale, non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti e altri *stakeholders* della Società medesima.

### 1.1 ETEROREGOLAMENTAZIONE

La presente Policy in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse con soggetti rilevanti – che ricomprende la regolamentazione in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati, di obbligazioni degli esponenti bancari e di interessi dei componenti degli organi sociali – (di seguito, la "Policy") è adottata da Banca del Fucino S.p.A. nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca (di seguito, la "Banca" o la "Capogruppo"), e recepita da tutte le componenti del Gruppo (di seguito, le "Società del Gruppo") in applicazione della vigente normativa ed, in particolare, in attuazione di quanto previsto:

- dagli artt. 53 e 67 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB");
- dall'art. 136 TUB;  
dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 285/2013
- ove ne ricorrono i presupposti, dall'art. 2391- bis c.c.;
- dal'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5, della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD) come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e come recepita dal Provvedimento della Banca d'Italia del 30 giugno 2021 (35° atto di aggiornamento alla circolare n. 285/2013);
- dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato (cfr., *inter alia*, la delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020);
- dalle Comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010 (le "Comunicazioni Consob");
- dalle disposizioni in materia di interessi degli amministratori di cui all'art. 2391 c.c.;
- dall'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

### 1.2 AUTOREGOLAMENTAZIONE

La presente Policy forma parte integrante del più ampio corpo normativo predisposto dalla Banca al fine di monitorare e prevenire i rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca - clientela in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In particolare, si fa riferimento alle seguenti Policy e/o Procedure e/o Regolamenti adottati dalla Capogruppo:

- ✓ Policy in materia di operazioni personali;
- ✓ Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse;
- ✓ Regolamento Market Abuse;
- ✓ Regolamento sui flussi informativi;
- ✓ Policy sulla Remunerazione ed incentivazione del personale;
- ✓ Regolamento del Personale di Gruppo;
- ✓ Funzionigramma;
- ✓ Codice Etico.



## 2 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente Policy ha come obiettivo quello di definire la disciplina di carattere sostanziale e procedurale (es. identificazione delle fattispecie, procedure pre-deliberative e deliberative e monitoraggio) in materia di:

- attività di rischio e le operazioni con Soggetti Collegati, da intendersi quale insieme delle Parti Correlate e dei soggetti alle medesime connessi;
- obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB;
- operazioni in cui un componente degli organi sociali abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi potenzialmente confligente con quello della Banca o del Gruppo;

La Policy detta quindi la regolamentazione interna atta ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni citate, nonché a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Resta inteso che, per le fattispecie non espressamente enucleate nel contesto del presente regolamento si rimanda alle disposizioni di etero regolamentazione tempo per tempo vigenti.

## 3 PROCESSI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA POLICY – RUOLO DEGLI ORGANI E STRUTTURE AZIENDALI

La Policy, le sue modifiche e/o integrazioni sostanziali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Ai fini dell'approvazione della presente Politica e delle modifiche di carattere sostanziale alle stesse:

- le Funzioni e strutture proponenti esplicitano le motivazioni in base alle quali i presidi individuati rispondano alle esigenze poste dalla normativa di settore; e
- il Comitato dei Consiglieri Indipendenti e il Collegio Sindacale rilasciano un parere analitico e motivato sulla complessiva idoneità delle procedure individuate a conseguire gli obiettivi della regolamentazione di settore. Le Funzioni attribuite al Comitato dei Consiglieri Indipendenti sono svolte - nelle componenti del Gruppo in seno alle quali detto comitato non sia stato istituito – sono svolte dagli Amministratori Indipendenti.

La Presente Policy (e s.m.i.), una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, è trasmessa a tutte le Società del Gruppo affinché le componenti bancarie e finanziarie la recepiscano integralmente ovvero, qualora non siano direttamente soggette alla disciplina di cui alla regolamentazione bancaria e finanziaria, adottino presidi coerenti le direttive prevista nella Policy medesima, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Con riguardo alle Operazioni con Soggetti Collegati - nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e ferme le disposizioni dettaglio recate dalla presente Policy alle quali si rinvia per ogni dettaglio:

- i. il Consiglio di Amministrazione definisce, nell'ambito del RAF di Gruppo, anche i livelli di propensione al rischio, intesi quale **misura massima ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati**, con riferimento alla **totalità delle esposizioni di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati**. Detti limiti sono riferiti sia alla Banca Capogruppo che al Gruppo;
- ii. la **Funzione Risk Management** cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti fissati alle operazioni svolte con Soggetti Collegati e controlla la coerenza delle operazioni con Soggetti Collegati rispetto i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.
- iii. la **Funzione Compliance ed Antiriciclaggio** verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna e verifica in particolar modo che l'attività di censimento e controllo dei soggetti Collegati sia costantemente eseguita e aggiornata;
- iv. la **Funzione Internal Audit** verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente



eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Direttore Generale/Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione della Banca/Società del Gruppo e riferisce periodicamente ai medesimi circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- v. Il **Comitato dei Consiglieri Indipendenti**, oltre alle attività proprie ad esso demandate nell'ambito delle procedure inerenti l'assunzione di obbligazioni della Banca nei confronti dei soggetti Collegati, svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali; nelle Banche/Società del Gruppo nelle quali non è prevista la costituzione del Comitato in parola, le relative responsabilità vengono attribuite ai Consiglieri Indipendenti;
- vi. Il **Collegio Sindacale** della Banca verifica il rispetto alla normativa di riferimento e vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Policy e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui alla vigente normativa;
- vii. I **responsabili delle Strutture/Unità organizzative aziendali** della Banca coinvolte nel processo definito dalla presente Policy sono tenuti a segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni ivi contenute.

#### 4 ATTIVITÀ DI RISCHIO E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI - DEFINIZIONI

I termini e le definizioni riportati nel presente paragrafo avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, peraltro restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.

##### Operazioni con SOGGETTI COLLEGATI

Ai sensi della vigente normativa, per "operazione con Soggetti Collegati" si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse, a titolo esemplificativo:

- ✓ le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ✓ ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- ✓ gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

##### In deroga a quanto sopra NON si considerano operazioni con soggetti collegati:

- le operazioni deliberate dalla Banca/Società rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico;
- le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un **controllo totalitario anche congiunto**;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi sia alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione applicabili alla Banca in attuazione del TUF o del TUB nella versione *pro tempore* vigente e confluiti nelle Politiche in materia di remunerazione e incentivazione



approvate dall'Assemblea, sempre che la remunerazione nei confronti del soggetto collegato sia individuata e assegnata in coerenza con tali Politiche sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza, ovvero, limitatamente alle Società del Gruppo, sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Fermo tutto quanto appena precisato, alla luce dell'operatività della Banca e del Gruppo, sono da ricomprendersi nel perimetro delle operazioni<sup>1</sup> a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni di credito (finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine, etc.);
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.);
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- operazioni su immobili (compravendita, locazione passiva/attiva);
- impieghi di tesoreria/ operazioni di provvista, incluse operazioni di raccolta da clientela (ad es. time deposit, conti correnti);
- stipula di accordi/ convenzioni di qualsiasi natura;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- assunzione/ distacco di personale.

### Soggetti Collegati

Per Soggetti Collegati si intende l'insieme costituito da una Parte Correlata ad una Società del Gruppo e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Il perimetro dei soggetti collegati è UNICO per il Gruppo Bancario Igea Banca.

| SOGGETTI COLLEGATI            |  |
|-------------------------------|--|
| PARTI CORRELATE               |  |
| 1. <u>Esponente aziendale</u> | <p>Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo <b>in ciascuna delle Società del Gruppo</b>.<br/>La definizione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli <b>Esponenti Bancari</b>;</li><li>a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;</li><li>b) i sindaci effettivi;</li><li>c) il Vertice dell'esecutivo e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti;</li><li>a) i <b>Dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo</b>, vale a dire i membri del personale – diversi di quelli di cui ai punti precedenti, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca e del Gruppo. Ai presenti fini i Dirigenti con Responsabilità Strategiche coincidono con i membri del personale annoverati tra i <i>Material Risk takers Qualitativi ai sensi delle politiche di remunerazione pro tempore Vigenti</i>.</li></ul> |
| 2. <u>Partecipante</u>        | Il soggetto titolare - direttamente o indirettamente, attraverso società controllate,  |

<sup>1</sup> Non vengono incluse nel perimetro le operazioni che riguardano l'offerta generalizzata al pubblico di servizi, nonché le operazioni di acquisto o vendita di Titoli di Stato per impieghi di tesoreria/operazioni di provvista a prezzi di mercato.



|  |  |
|--|--|
|  | <p>fiduciari o interposte persone, singolarmente o di concerto con altri soggetti - di una partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) qualificata, vale a dire pari o superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto, in <b>una delle Società del Gruppo Bancario</b> e in quanto tale autorizzato a norma dell'art. 19 TUB (se la partecipata è una banca) o 110 del TUB (se la partecipata è un intermediario finanziario);</li><li>b) tale da poter esercitare un'influenza notevole <b>sulla Capogruppo</b>;</li><li>c) tale da poter esercitare il <b>controllo sulla Capogruppo</b> congiuntamente con altri soggetti;</li><li>d)</li></ul>   |
| 3. <u>Soggetti influenti su chi esercita il controllo sulla Capogruppo</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• I soggetti che hanno un'influenza significativa sul Soggetto che ha il controllo sulla Banca Capogruppo o è un dirigente con responsabilità strategiche di tali soggetti o di società che li controllano.</li></ul>  |
| 4. <u>Soggetti Partecipati</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui <b>la Banca o le Società del Gruppo</b> sono in grado di esercitare il <b>controllo</b> o <b>un'influenza notevole</b>;</li><li>• un <b>fondo pensionistico</b> complementare, collettivo o individuale, italiano od estero (piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro), costituito a favore dei dipendenti della Banca e delle Società del Gruppo, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, <b>istituito o promosso dalla Capogruppo</b> o sul quale essa sia in grado di esercitare un'influenza;</li><li>• una società collegata o una <b>joint venture</b> (<i>un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto</i>) in cui la <b>Capogruppo</b> è una partecipante (diretto o indiretto). Vi rientrano, in particolare, le entità:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ collegate o joint venture della Banca Capogruppo e quelle collegate o joint venture facenti parte di un gruppo di cui fa parte l'entità;</li><li>➢ joint venture di una terza controparte che è in joint venture con la Capogruppo;</li><li>➢ joint venture di una entità che è collegata alla Capogruppo.</li></ul></li></ul> |
| 5. <u>Soggetti appartenenti allo stesso gruppo</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tutte le Società appartenenti al Gruppo Bancario Igea Banca o comunque incluse nel perimetro di consolidamento della Capogruppo.</li></ul>   |
| 6. <u>Altri soggetti con poteri strategici</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica <b>di una delle Società del Gruppo</b>, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;</li><li>➢ Il Soggetto (o in qualsiasi membro del gruppo cui appartiene) presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Capogruppo o al soggetto che sulla stessa Capogruppo esercita il controllo.</li></ul>   |
| <b>SOGGETTI CONNESSI</b>   |  |
| 7. Le società e le imprese costituite anche in forma non societaria <b>controllate da una Parte Correlata</b> ;  |  |
| 8. I soggetti che <b>controllano una Parte Correlata</b> , ovvero i soggetti <b>sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo</b> con la medesima Parte Correlata; |  |
| 9. Gli <b>stretti familiari</b> di una Parte Correlata   | <p>Sono stretti familiari di una Parte Correlata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>il coniuge</b> non legalmente separato e il <b>convivente</b> della Parte correlata;</li><li>- <b>i figli e le persone a carico</b> della Parte Correlata, del coniuge non legalmente separato o del convivente;</li><li>- le persone a carico della Parte correlata o del convivente della Parte correlata;</li><li>- <b>i parenti fino al secondo grado</b> della Parte Correlata.</li></ul> <p>Si ricorda che sono qualificati:</p> <p><u>Parenti di primo grado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>i figli (linea retta descendente);</i></li><li>• <i>i genitori (linea retta ascendente).</i></li></ul> <p><u>Parenti di secondo grado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>i fratelli e sorelle (linea collaterale);</i></li><li>• <i>i nonni (linea retta ascendente);</i></li><li>• <i>i nipoti (figli di figli; linea retta descendente).</i></li></ul>  |
| 10. Le società o le imprese controllate dagli <b>stretti familiari</b> di una Parte correlata.   |  |



11. Un'entità nella quale un **Esponente aziendale della Capogruppo o un suo stretto familiare** esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Al fine di consentire una corretta individuazione della platea dei "soggetti collegati" al Gruppo, si precisa quanto segue, ricordando in aggiunta che i termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Specifici obblighi di raccolta documentale e di registrazione riguardano i prestiti (operazioni creditizie) compiute con i soggetti di cui all'art. 88 della CRD IV (cfr. *infra* paragrafo 14).

In via prudenziale, tenuto conto del carattere fortemente parcellizzato della compagine sociale della Capogruppo, i processi rafforzati previsti nella presente Politica sono comunque applicati nei confronti **degli azionisti titolari di una partecipazione nella Banca pari e/o superiore all'1%** del relativo capitale sociale. Ai presenti fini si precisa che l'integrazione e/o il superamento della soglia di rilevanza in discorso è rilevata anche facendo riferimento, oltre che al singolo socio, anche ai Gruppi di azionisti legati tra loro da vincoli di natura familiare, associativa (es. patti parasociali) e/o societaria".

### Controllo

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne benefici dalle sue attività.

Sussiste il controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, ai sensi dell'art. art. 23 del TUB:

- nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ai sensi del quale sono considerate società controllate:
  1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
  2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- in presenza di **contratti o di clausole statutarie** che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare **l'attività di direzione e coordinamento**;
- i casi in cui un soggetto è in grado di esercitare sulla il controllo nella forma dell'**influenza dominante** vale a dire quando, salvo prova contraria, ricorra una delle seguenti situazioni:
  1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori (o del consiglio di sorveglianza) ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di competenza dell'assemblea ordinaria *ex art. 2364 (e 2364-bis)* del codice civile;
  2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (o del consiglio di sorveglianza);
  3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
    - a. la trasmissione degli utili o delle perdite;



- b. il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- c. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
- d. l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- ✓ il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- ✓ il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo o che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di voto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- ✓ il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto dal Consiglio di Amministrazione o dall'equivalente organo societario;
- ✓ il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

### Controllo congiunto

Il controllo congiunto è inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica di un'entità. In tal caso, si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

### Influenza notevole

L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accettare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di



supervisione strategica dell'impresa partecipata; peraltro, non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come infra definite), lo scambio di personale dirigente, la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

#### **Impresa che svolge attività non finanziaria**

Per **impresa che svolge attività non finanziaria**<sup>2</sup> si intende un'impresa:

- a) *diversa* da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa;
- b) *diversa* da un'impresa finanziaria, tale essendo quella che esercita in via esclusiva o prevalente:
  - i) l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni;
  - ii) una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, co. 2, lett. f), punti da 2 a 12 TUB;
  - iii) altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
  - iv) le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia. Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

- c) *diversa* da un'impresa strumentale, tale essendo l'impresa non finanziaria che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di trustee.

L'impresa non finanziaria *non* è destinata a svolgere un'attività che la competente Autorità di vigilanza potrebbe considerare l'estensione diretta dell'attività bancaria, né servizi ausiliari dell'attività bancaria, né tantomeno attività di leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi

<sup>2</sup> Tra le imprese non finanziarie rientrano le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessi prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.



informatici o attività analoghe (cfr. art. 89 CRR).

#### Capogruppo

La Società posta al vertice del Gruppo bancario Igea Banca (cod. 3124).

#### Funzione Compliance e Antiriciclaggio

La Funzione aziendale di controllo di secondo livello – permanente e indipendente – preposta al presidio del rischio di *non* conformità alle norme e di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, deputata, tra l’altro, allo svolgimento dei compiti di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, par. 3.2.

#### Funzione di Risk Management

La Funzione aziendale di controllo di secondo livello – permanente e indipendente – che ha la finalità di collaborare alla definizione e all’attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi, deputata, tra l’altro, allo svolgimento dei compiti di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, par. 3.3

#### Funzione Internal Audit

La Funzione aziendale di controllo di terzo livello – permanente e indipendente – avente il compito di controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi, nonché di valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all’attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

La Funzione è deputata, tra l’altro, allo svolgimento dei compiti di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, par. 3.4

#### Unità Operativa Affari Societari e Regolamentari

La Funzione aziendale deputata, tra l’altro e coerentemente al funzionigramma pro-tempore vigente, all’epletamento di tutte le attività connesse alla gestione dei rapporti con gli organi sociali, con i partecipanti e con le partecipate.

### **5 IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI CONNESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE APPLICABILI**

La U.O. Affari Societari e Regolamentari – di seguito indicata per brevità Affari Societari - assicura l’identificazione e il censimento dei Soggetti Collegati, istituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco in cui sono censiti tutti i Soggetti Collegati (c.d. Registro dei Soggetti Collegati; v. par. 17.1).

La U.O. Affari Societari e Regolamentari funge da collegamento operativo con le Strutture competenti delle altre Società del Gruppo al fine di garantire il flusso informativo periodico, a livello individuale e consolidato agli Organi della Capogruppo e di garantire che la Banca adotti tutti i presidi previsti dalla presente Policy e di consentire alla Funzione di Risk Management il monitoraggio del perdurante rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati anche da parte delle componenti del Gruppo diverse dalla Capogruppo.

Al cospetto di qualsiasi evento potenzialmente rilevante ai fini in discorso (es. mutamenti degli assetti partecipativi, cambiamenti relativi alla governance o al *management*), la U.O. Affari Societari e Regolamentari – avvalendosi ove del caso della collaborazione delle competenti strutture delle Società del Gruppo – sottopone a ciascuna Parte Correlata apposito questionario finalizzato ad individuare e censire i soggetti connessi alla parte correlate medesima.



In assenza di eventi modificativi potenzialmente rilevanti e con cadenza almeno annuale, la U.O. Affari Societari e Regolamentari acquisisce da ciascuna Parte Correlata, alternativamente:

- una dichiarazione di conferma dell'attualità dei dati precedentemente comunicati alla Banca e da questa registrati;
- un nuovo Questionario contenente informazioni aggiornate sul perimetro dei soggetti connessi alla Parte Correlata.

La qualificazione di una controparte, attuale o potenziale, come Soggetto collegato è registrata nell'ambito del sistema informativo in uso presso tutte le Componenti del Gruppo (CEDACRI) (cfr. par. 17) al fine di fornire immediata evidenza a tutte le Strutture della Banca, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, della sussistenza dei presupposti per l'attivazione di *iter* deliberativi specifici.

Ciascuna funzione aziendale che venga a conoscenza di informazioni che possano comportare l'integrazione o la variazione delle notizie inerenti al perimetro dei Soggetti Collegati dovrà comunicare tali dati alla U.O. Affari Societari e Regolamentari per gli approfondimenti del caso ed eventualmente per apportare le dovute correzioni/integrazioni ai dati registrati a sistema.

Più in particolare:

a) **tutto il personale della Banca** che, nell'espletamento della propria attività, venga a contatto con soggetti che le procedure informatiche qualificano come "soggetti collegati" (contrassegnati dagli Status anagrafici X e Y) è tenuto a trasmettere alla U.O. Affari Societari e Regolamentari ([segreteria.generale@bancafucino.it](mailto:segreteria.generale@bancafucino.it)) una informativa sulla potenziale operazione, indicando almeno

- Controparte dell'operazione
- Parte correlata (se diversa dalla controparte)
- Tipologia di operazione (es. operazione creditizia, consulenza, compravendita)
- Controvalore/importo dell'operazione

Condizioni da applicare all'operazione Sulla base delle informazioni fornite, la U.O. Affari Societari e Regolamentari fornisce, se del caso con il supporto della Funzione compliance e AML e del Comitato dei Consiglieri Indipendenti, indicazioni sull'*iter* procedurale da applicare al caso concreto;

b) **tutto il personale della Banca** che, nell'espletamento della propria attività, venga a contatto con soggetti che le procedure informatiche *non* qualificano come "soggetti collegati" ma in relazione ai quali sorga invece il dubbio della sussistenza di una connessione con Parti correlate della Banca – sulla base, ad esempio, della consultazione di altri archivi aziendali e/o camerali, Centrale Rischi, ovvero di informazioni altrimenti acquisite dalla clientela e dalle controparti contrattuali in fase di apertura di nuovi rapporti o di revisione di rapporti, anche creditizi, già in essere<sup>3</sup> – è tenuto a darne pronta informativa alla U.O. Affari Societari e Regolamentari affinché siano condotti i dovuti approfondimenti, se del caso avvalendosi del contributo del Comitato dei Consiglieri indipendenti e della Funzione Compliance e Antiriciclaggio qualora la corretta qualificazione della controparte risulti complessa o controversa<sup>4</sup>. Ad esito degli approfondimenti condotti tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della forma giuridica, la U.O. Affari Societari e Regolamentari aggiorna, ove del caso, il registro dei soggetti collegati, dandone pronta informativa alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio la quale ultima è tenuta a verificare se siano state previamente state compiute operazioni con il "soggetto collegato" senza rispettare le procedure pre-deliberative/deliberative prescritte dalla normativa interna ed esterna di riferimento.

<sup>3</sup> Si può fare l'esempio di una società operante in un settore economico nel quale opera notoriamente un solo gruppo di imprese, sicché è altamente probabile che la società con cui si entra in rapporti appartenga a tale gruppo.

<sup>4</sup> Si pensi ad esempio ai rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (a titolo esemplificativo, ma non esauritivo, in quanto includano società domiciliate in centri c.d. *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la trasparente ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).



Pur non rientrando nel novero dei Soggetti Collegati, la U.O. Affari Societari e Regolamentari identifica e censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado, inoltre istituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Si rammenta che sono qualificati:

- *Affini di primo grado*
  - i suoceri (linea retta)
- *Affini di secondo grado:*
  - i cognati (linea collaterale)
  - i nonni del coniuge (linea retta ascendente)
  - i nipoti (figli di figli; linea retta discendente)

## 6 COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI

Il **Consiglio di Amministrazione** della Capogruppo è responsabile dell'approvazione e revisione della presente Policy, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione. In conformità alle Disposizioni regolamentari in materia, la presente Policy è rivista con una cadenza **almeno triennale**. La stessa Policy è comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- individua il livello di propensione al rischio inherente le operazioni con soggetti collegati in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi adottate dalla Banca, svolgendo un periodico riesame per garantirne l'efficacia nel tempo;
- individua le soglie di sorveglianza rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre le quali valutare l'adozione di opportune tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti prudenziali;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne, accertando che l'assetto delle funzioni di controllo coinvolte sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificati e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- assicura la predisposizione ed il mantenimento di un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nella presente Policy.

Il **Comitato dei Consiglieri Indipendenti**, in linea con quanto previsto dall'ulteriore normativa vigente adottata in via di autoregolamentazione dal Gruppo Bancario Igea Banca, è costituito da amministratori non esecutivi, in



maggioranza indipendenti. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza <sup>(5)</sup>, per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti in materia di operazioni con Soggetti Collegati “*di maggiore rilevanza*”, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti si riunisce nella composizione ricondotta esclusivamente ai membri muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa di settore.

In ragione della procedura applicabile alla fattispecie concreta e nelle diverse composizioni sopra delineate, il Comitato interviene nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento e nella presente Policy.

In particolare, al Comitato dei Consiglieri Indipendenti, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza e dai paragrafi che seguono, spetta, in termini generali:

- l’assistenza al vertice dell’esecutivo (Direttore Generale/Amministratore Delegato) nella attività di definizione di politiche di governo e gestione del rischio anche concernenti le operazioni con soggetti collegati (ivi inclusa la relativa soglia di sorveglianza e limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi) e nella individuazione delle modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali. La regolamentazione interna in materia di soggetti collegati è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca tenendo conto del parere espresso dal Comitato nella fase di definizione/aggiornamento della stessa
- l’esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati in merito all’interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; i pareri sono allegati ai verbali del Comitato;
- la elaborazione di analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle cd. delibere quadro; i pareri sono allegati ai verbali del Comitato;
- la disamina e la formulazione di osservazioni in merito ai piani di rientro definiti in caso di superamento dei limiti prudenziali;
- l’esame preventivo delle informative periodiche sulle operazioni con soggetti collegati compiute anche in deroga alle procedure rafforzate disciplinate dalla normativa interna in materia (c.d. operazioni non rilevanti);
- la verifica con cadenza almeno annuale della perdurante conformità della regolamentazione interna in materia di operazioni con soggetti collegati al quadro normativo di riferimento e alla realtà aziendale, proponendo, ove del caso, l’adozione di opportune misure correttive

Ai fini di cui sopra, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti deve essere adeguatamente informato sulle attività di controllo condotte sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, anche al fine di valutare la coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca. Il Comitato dei Consiglieri Indipendenti per lo svolgimento delle attività ad esso demandate può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come

<sup>5</sup> Circ. n. 285/2013 e ss. aggiornamenti, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1.



indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Le prerogative testè affidate al Comitato dei Consiglieri Indipendenti, si intendono ascritte agli Amministratori Indipendenti delle Società controllate (i.e. Igea Digital Bank S.p.A. e Fucino Finance S.p.A.) presso cui, stante le dimensioni delle Controllate medesime, istituiti comitati della specie.

Al Collegio Sindacale spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure organizzative applicabili alle operazioni con soggetti collegati e successivi aggiornamenti;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali i Consiglieri Indipendenti abbiano preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

Al Collegio Sindacale è inoltre assegnata la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti stabiliti dalla normativa. Per lo svolgimento delle proprie verifiche, l'organo di controllo si avvale delle Funzioni di controllo interno, le quali forniscono adeguati flussi informativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti prudenziali;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

**Il vertice dell'esecutivo (Direttore Generale/Amministratore Delegato)** è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, esso:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le politiche di gestione dei rischi adottate dalla Banca, il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, le relative soglie di sorveglianza, nonché i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, portando i relativi risultati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- stabilisce le responsabilità delle Strutture aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse, assicurando altresì che le attività vengano svolte da risorse qualificate, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, anche in funzione del sistema dei poteri delegati adottato.



## 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CORRELATE

Le Parti Correlate sono tenute a cooperare con la Banca e le Società del Gruppo con cui intrattengono rapporti, al fine di garantire il censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi.

È dovere delle Parti Correlate altresì comunicare immediatamente alla U.O. Affari Societari e Regolamentari della Banca le circostanze sopravvenute, di cui siano a conoscenza, che possano comportare integrazioni o modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca.

In particolare, le Parti Correlate hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione alle posizioni concernenti i soggetti alle medesime connessi:

- a comunicare tempestivamente alla U.O. Affari Societari e Regolamentari le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite; in ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, le Parti correlate informano, per il tramite della U.O. Affari Societari e Regolamentari, l'organo competente a deliberare, circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni che li riguardino;
- ad informare tempestivamente la U.O. Affari Societari e Regolamentari e, per il tramite di questa, gli organi competenti della Banca, di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Soggetti collegati.

Al fine di rendere edotta la Parte Correlata degli obblighi e delle responsabilità sulla stessa gravanti, la U.O. Affari Societari e Regolamentari provvede a consegnare ai soggetti individuati quali Parti Correlate, copia della presente Policy, in occasione dell'assunzione della qualifica in discorso, nonché di ogni modifica o aggiornamento della Policy stessa.

Le Parti correlate, cui è consegnata copia della presente Policy, sono tenute a compilare, sottoscrivere e restituire appositamente compilato alla U.O. Affari Societari e Regolamentari, entro e non oltre dieci giorni dalla consegna, il modulo allegato alla presente *sub 1* e il Questionario per il censimento dei soggetti collegati; con la compilazione e sottoscrizione di tali moduli, le Parti Correlate:

- danno atto della piena conoscenza e accettazione della Policy (restando, tuttavia, inteso che le disposizioni ivi contenute sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione dei citati moduli);
- forniscono irrevocabilmente il consenso al trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi della vigente normativa;
- comunicano le informazioni relative ai propri stretti familiari, agli affini e agli altri soggetti connessi;

Tutti i dipendenti della Banca coinvolti a vario titolo nelle fasi propedeutiche al compimento di un'operazione della Banca, quale presidio di controllo di primo livello, devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nella categoria dei Soggetti Collegati e, in caso positivo, individuare la procedura applicabile al caso di specie, informando in ogni caso della potenziale operazione U.O. Affari Societari e Regolamentari.

I soggetti rientranti nella categoria dei "Dirigenti con Responsabilità strategiche" e il Vertice dell'esecutivo – ferma l'applicazione delle procedure di cui alla presente policy – devono astenersi dal prendere parte agli iter deliberativi e ai processi esecutivi del rapporto concernenti le operazioni che riguardano loro stessi o i soggetti loro connessi.

Ciascuna Parte Correlata è responsabile nei confronti della Banca di qualsivoglia danno derivante dalla violazione degli obblighi di informativi previsti nella presente Policy.



## 8 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI

### 8.1 Limite di vigilanza alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati

L'assunzione di Attività di rischio – *per tali intendendosi le esposizioni nette, come definite dalla disciplina*



sulle grandi esposizioni<sup>6</sup> – nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nel prosieguo, riferiti ai fondi propri consolidati.

I limiti sotto riportati **non si applicano**:

- alle “attività di rischio” connesse con **operazioni tra società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario**;
- alle esposizioni le esposizioni di cui all’articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR<sup>7</sup>;
- alle partecipazioni e alle altre attività dedotte dai fondi propri (che ai presenti fini non sono incluse nelle “attività di rischio”).

| Parti correlate <i>non finanziarie</i> (e soggetti connessi)  | Limiti prudenziali riferiti ai fondi propri consolidati |
|---|---|
| Esponente aziendale (Esponenti Bancari della singola Società del Gruppo e Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Capogruppo)  | 5%  |
| Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole  | 5%  |
| “Altri partecipanti” e parti correlate diverse dai partecipanti ( <i>i.e.</i> soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali) | 7,50%   |
| Altri Parte correlate ( <i>i.e.</i> Soggetti “Partecipati” sottoposti a controllo o influenza notevole)   | 15%   |
| “Altre” Parti correlate (e soggetti connessi)   | Limiti prudenziali riferiti ai fondi propri consolidati |
| Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole  | 7,50%   |
| “Altri partecipanti” e parti correlate diverse dai partecipanti ( <i>i.e.</i> soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali) | 10%   |
| Altri Parte correlate ( <i>i.e.</i> Soggetti “Partecipati” sottoposti a controllo o influenza notevole)   | 20%   |

#### Parte Correlata non finanziaria

Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, *attività d’impresa non finanziaria* come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

In particolare, si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive<sup>8</sup>. La nozione include anche il Partecipante, nonché una Parte Correlata che sia società di partecipazioni (holding) qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata

<sup>6</sup> Cfr. la Parte Quattro CRR nonché la Circolare 285/2013 s.m.i. (Parte Terza, Cap. 11, Sez. II par. 2).

<sup>8</sup> Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico



disciplina delle partecipazioni detenibili.

Nel caso in cui tra la Banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

*Nel rispetto dei limiti consolidati*, ciascuna Banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un *medesimo insieme di soggetti collegati* (indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata) **entro il limite del 20% dei fondi propri individuali**.

Per il calcolo del limite individuale ciascuna Banca appartenente al Gruppo considera le proprie attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti collegati individuati a livello di Gruppo.

\*\*\*

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti prudenziali di cui si discute, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni<sup>9</sup>.

## 8.2 Limite complessivo alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati e soglie di sorveglianza

La "propensione al rischio complessiva" è definita dalla Capogruppo sotto forma di misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati ritenuta accettabile in termini di percentuale massima in rapporto ai fondi propri (come risultante da ultima segnalazione di vigilanza).

Fermo restando il limite individuale complessivo (20% dei fondi propri) declinato al precedente paragrafo 8.1 tenuto conto delle diverse categorie di soggetti collegati e dei limiti prudenziali attribuiti a ciascuno di essi, la propensione complessiva di Gruppo al rischio nei confronti dei soggetti collegati è sostenibile fino a concorrenza del totale (100%) dei fondi propri a livello consolidato.

\*\*\*

Sono escluse dai limiti di cui sopra le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR<sup>10</sup>.

\*\*\*

<sup>8</sup> Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico

<sup>9</sup> Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

<sup>10</sup> Per la definizione di partecipazione cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1. Cfr. anche Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.



Al fine di tenere sotto osservazione la propria propensione al rischio, la Banca definisce soglie di sorveglianza, oltrepassate le quali è fatto obbligo di adottare provvedimenti gestionali, primariamente riconducibili all'adozione di tecniche di attenuazione del rischio.

In particolare, con riferimento ai livelli di propensione al rischio sanciti per ciascuna categoria di soggetti collegati, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri, la Banca ha adottato le soglie di sorveglianza riportate nella tabella seguente [soglie corrispondenti all'80% del limite di Vigilanza per ciascuna categoria].

| Parti correlate <i>non finanziarie</i> (e soggetti connessi)  | SOGLIA DI SORVEGLIANZA<br>riferita ai fondi propri <u>consolidati</u>    |
|---|--|
| Esponente aziendale (Esponenti Bancari e Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Capogruppo)   | 4%   |
| Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole  | 4%   |
| "Altri partecipanti" e parti correlate diverse dai partecipanti ( <i>i.e.</i> soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali) | 6%   |
| Altri Parte correlate ( <i>i.e.</i> Soggetti "Partecipati" sottoposti a controllo o influenza notevole)   | 12%  |
| "Altre" Parti correlate (e soggetti connessi)   | SOGLIA DI SORVEGLIANZA<br>riferita ai<br>fondi propri <u>consolidati</u> |
| Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole  | 6%   |
| "Altri partecipanti" e parti correlate diverse dai partecipanti ( <i>i.e.</i> soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali) | 8%   |
| Altri Parte correlate ( <i>i.e.</i> Soggetti "Partecipati" sottoposti a controllo o influenza notevole)   | 16%  |

L'assunzione di nuove attività di rischio, oltre le soglie indicate nella tabella precedente, deve in particolare essere assistita da tecniche di attenuazione dei rischi "ammissibili" ai fini della riduzione dell'assorbimento patrimoniale (es. ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, etc.).

### 8.3 Verifica *ex ante* del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati

La Struttura/Unità Organizzativa proponente una Operazione con soggetti collegati (ivi comprese quelle con Esponenti Bancari) **prima del compimento** e/o della sottoposizione al Consiglio di Amministrazione di **ogni Operazione** fornisce alla Funzione di Risk Management (riskmanagement@bancafucino.it) – contestualmente ad analogia informativa da trasmettere alla U.O. Affari Societari e Regolamentari - una nota informativa recante i seguenti elementi:

- Controparte dell'operazione
- Parte correlata (se diversa dalla controparte)
- Tipologia di operazione (es. operazione creditizia, consulenza, compravendita)
- Controvalore/importo dell'operazione;
- Condizioni da applicare all'operazione

La U.O. Affari Societari e Regolamentari e la Funzione di Risk Management (quest'ultima con l'ausilio delle Strutture interne preposte alla contabilità e alla segnalazione di Vigilanza), ciascuna nei limiti delle proprie competenze, qualificano l'operazione con soggetti collegati (es. minore/maggiore rilevanza) e verificano



che con il compimento dell'operazione proposta sia comunque garantito il rispetto dei limiti – a livello individuale e consolidato – all'assunzione delle attività di rischio nei confronti di una parte correlate e relativi soggetti connessi.

L'effetto dell'operazione proposta sul rispetto dei limiti alle attività di Rischio è fornita ai proponenti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui il compimento dell'operazione proposta comporti il superamento delle soglie di sorveglianza (v. *supra*), è raccomandato alle Strutture proponenti di darne adeguata informativa all'organo deliberante unitamente all'indicazione delle misure di gestione più adatte al caso di specie.

Gli esiti della verifiche sono archiviati dalle Funzioni competenti e conservati agli atti istruttori delle Strutture proponenti.

#### **8.4 Casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati**

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora, tuttavia, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti di vigilanza siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Struttura/Unità Organizzativa della Capogruppo competente *ratione materiae* sottopone al Direttore Generale/Amministratore Delegato un **Piano di Rientro** che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 giorni dal superamento del limite.

Nei 20 giorni successivi all'approvazione del piano di rientro, la U.O. Affari Societari e Regolamentari cura la trasmissione alla Banca d'Italia del piano di rientro, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi consiliari.

Se il superamento dei limiti riguarda un soggetto la cui qualificazione come "Parte correlata" deriva dalla partecipazione detenuta in una delle società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali in discorso, la Capogruppo - ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro - tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); più in generale nella predisposizione dell'ICAAP la Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale.

### **9 PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Ferme le verifica ex ante del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, nel presente paragrafo vengono illustrate le procedure applicabili alle Operazioni con Soggetti Collegati, il cui carattere semplificato deriva dalla rilevanza quali-quantitativa e/o dal carattere "ordinario" dell'operazione medesima.

Si precisa in tale sede che per le operazioni di rinnovo di operazioni che non comportino una variazione dell'attività di rischio nei confronti del soggetto interessato (e relativo insieme), la Struttura competente informa preventivamente la Funzione di Risk Management e la U.O. Affari Societari e Regolamentari in



vista del compimento dell'operazione <sup>(11)</sup>.

## 9.1 Operazioni di importo esiguo

Si considerano Operazioni di Importo Esiguo ove concluse con soggetti collegati:

- a) la concessione di nuovi finanziamenti per importi cumulati fino a:
  - 150.000 Euro per le persone fisiche
  - 250.000 Euro per le controparti diverse dalle persone fisiche;
- b) le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi (es. contratti di consulenza), gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività (es. convenzioni di distribuzione, segnalazione) che prevedano la corresponsione di un compenso annuo lordo pari o inferiore
  - 100.000 Euro annui per le persone fisiche;
  - 200.000 Euro annui per le controparti diverse;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili e la concessione in comodato degli stessi che prevedano la corresponsione di un compenso lordo (se del caso in ragione d'anno) pari o inferiore a:
  - 100.000 Euro per le persone fisiche;
  - 200.000 Euro annui per le controparti diverse.

Non sono da considerarsi operazione di importo esiguo ai fini dell'iter deliberativo applicabile quelle riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto riguardanti gli Esponenti Bancari (art. 136 TUB; cfr. il par. 13).

Le operazioni di importo esiguo devo avere un carattere ordinario (v. *infra*)

### Procedura deliberativa e presidi specifici

Le operazioni di importo esiguo con Soggetti Collegati non sono soggette a procedure deliberative di carattere rafforzato, applicandosi l'**iter deliberativo generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione** (es. creditizia, consulenziale, di collaborazione). La delibera esplicita gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione, oltre a qualificarla espressamente come operazione di importo esiguo ai sensi della presente Policy.

La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo delle operazioni di importo esiguo compiuto (cfr. par. 14 in ordine alle informative periodiche da rendere agli organi sociali) e restano fermi in ogni caso i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Laddove la Banca compia nell'arco di uno stesso anno solare con una medesima Parte Correlata una pluralità di operazioni di importo esiguo della stessa natura (es. finanziamenti) e aventi le medesime finalità che complessivamente considerate siano di ammontare superiore alla soglia rilevante (es. 150.000 euro nel caso di finanziamenti a persone fisiche), in occasione del compimento dell'ultima operazione devono essere attivate le procedure rafforzate previste per le Operazioni con Soggetti Collegati (di maggiore o minore rilevanza) con riferimento al complesso delle operazioni.

### *Esempio*

- A. In data 01/01/2021 è deliberato un finanziamento di euro 40.000 nei confronti della parte correlata Tizio;
- B. In data 01/05/2021 è deliberato un finanziamento di euro 80.000 nei confronti della parte correlata Tizio;
- C. In data 01/09/2021 è deliberato un finanziamento di euro 50.000 nei confronti della parte correlata Tizio.

La delibera del finanziamento di cui alla lettera C deve essere sottoposta alle procedure deliberative rafforzate

<sup>11</sup> In tali occasioni, la Struttura competente procede, in ogni caso, a verificare/richiedere eventuali ulteriori necessarie informazioni con riferimento ai soggetti collegati cui l'operazione riferisce (ciò anche ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013, Parte III, Cap. 11, Sez. V).



previste per le Operazioni con Soggetti Collegati (verosimilmente di minore rilevanza), nell'ambito delle quali andrà data un'informativa di dettaglio relativa alle pregresse operazioni.

Qualora un'operazione con una parte correlata sia stata deliberata seguendo le procedure rafforzate previste per le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore rilevanza e successivamente, entro un anno solare dalla delibera della prima operazione, la Banca intenda compiere un'operazione "sotto soglia di esiguità" della medesima natura e forma tecnica e avente la medesima finalità della precedente, l'operazione di importo esiguo da ultimo compiuta è oggetto di informativa *ex post* al Consiglio di Amministrazione da rendere alla prima occasione utile, salvo i casi in cui con il compimento dell'operazione di importo esiguo da ultimo richiesta, il controvalore delle operazioni della stessa natura e forma tecnica con una medesima parte correlata comporti il superamento della "soglia di maggiore rilevanza". Ricorrendo tale ultimo presupposto, si rende necessario applicare all'esposizione complessivamente considerata la procedura rafforzata prevista per le operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza. Ovviamente sarà oggetto di delibera solo l'ultima operazione ma andrà resa una dettagliata informativa sull'esposizione complessiva in modo tale che il Consiglio possa assumere tutte le determinazioni del caso.

Le operazioni di raccolta sono sempre considerate ordinarie e di importo esiguo allorquando siano concluse a conclusa a condizioni "standard", per tali intendendosi i casi previsti da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", a prescindere dalla concreta qualificazione della controparte e derivante dalla mera appartenenza della stessa ad una categoria "aperta"; es. dipendenti).

Eventuali deroghe alle condizioni applicate seguono l'ordinario iter di esclation disciplinato dal Regolamento sul sistema delle deleghe, qualora le medesime condizioni, anche alternativamente: a) siano comprese nel range posto dal Piano industriale/Budget *pro tempore* vigente; b) risultino essere state applicate nell'anno precedente anche a soggetti non collegati, assimilabili per caratteristiche patrimoniali al soggetto collegato; c) risultino comunque qualificabili "condizioni di mercato"; la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei presupposti di cui si discute è conservata agli atti del soggetto deliberante.

## 9.2 Operazioni ordinarie

Le operazioni ordinarie sono le operazioni con Soggetti Collegati, diverse da quelle di maggiore rilevanza<sup>12</sup> (v. *infra*) e che non siano di importo esiguo (v. *supra*), per le quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) rientrino nell'ordinaria operatività della Banca, avuto riguardo a quanto previsto nel Piano strategico *pro tempore* vigente;
- b) non siano riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi di legge o di Statuto;
- c) siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, per tali intendendosi:
  - condizioni usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
  - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
  - condizioni praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nella concreta individuazione delle operazioni "ordinarie", la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- ✓ riconducibilità all'ordinaria attività,
- ✓ oggettività delle condizioni,
- ✓ semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa,
- ✓ tipologia di controparte.

Sono riconducibili alla "ordinaria" attività della Banca le operazioni attinenti a:

- a) la tipica attività bancaria di impiego e raccolta ai sensi dell'art. 10 TUB;
- b) la prestazione di servizi connessi e strumentali;

<sup>12</sup> Vale a dire che un'operazione di maggiore rilevanza non potrà essere soggetta alla procedura per le operazioni ordinarie.



- c) la prestazione delle attività ammesse al mutuo riconoscimento, ivi inclusa la prestazione dei servizi di investimento cui la stessa è abilitata;
- d) l'espletamento della attività che il Piano industriale *pro tempore* "vigente" annovera tra gli strumenti di perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo;
- e) il conferimento di incarichi consulenziali funzionali al corretto espletamento delle attività di cui sopra.

#### Procedura deliberativa e presidi specifici

In caso di Operazioni Ordinarie come sopra definite, **si applica l'iter deliberativo generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione** (es. creditizia, consulenziale, di collaborazione) con le seguenti specificazioni :

- a) la **delibera/nota di accompagnamento alla sottoscrizione dei contratti che approva l'Operazione Ordinaria con Soggetti Collegati** deve esplicitare gli elementi **comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione**;
- b) le strutture interne, ciascuna per le operazioni di rispettiva competenza, trasmettono al Consiglio di Amministrazione adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con frequenza semestrale (cfr. il par. 14) idonei a consentire, un adeguato monitoraggio delle operazioni con soggetti collegati di carattere ordinario compiute, anche al fine di comprovare il rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio e, in caso di superamento dei limiti, per attuare gli interventi correttivi.

#### Focus- Operazioni ordinarie di competenza del Consiglio di Amministrazione – Parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti

**Qualora in base all'iter deliberativo generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione (es. creditizia, consulenziale, di collaborazione), l'operazione ordinaria sia di competenza del Consiglio di Amministrazione**, la Struttura/Unità Organizzativa proponente trasmette, per il tramite della U.O. Affari Societari e Regolamentari, una relazione istruttoria al **Comitato dei Consiglieri Indipendenti**, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la deliberazione consiliare dell'operazione (i.e. almeno 5 cinque giorni prima, salvo espressa rinuncia degli amministratori al termine minimo da esplicitare nel parere).

il Comitato dei Consiglieri Indipendenti in vista della seduta consiliare rilascia un **parere motivato** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; il parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

Resta fermo che la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione Ordinaria con Soggetti Collegati deve esplicitare gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione

#### 9.3 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

**Non si considerano operazioni con soggetti collegati** quelle effettuate tra componenti di un Gruppo Bancario, quando tra esse intercorre un **rapporto di controllo totalitario**, anche congiunto.

Per le operazioni con una Parte Correlata che sia una Società controllata (anche in via non totalitaria) o sottoposta ad influenza notevole (v. *supra*, par. 4), **se nell'operazione non si riscontrino interessi significativi di altri Soggetti Collegati** si applica l'*iter deliberativo generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione* (es. creditizia, consulenziale, di collaborazione), fermo restando il dovere delle strutture interne, ciascuna per le operazioni di rispettiva competenza, di trasmettere al Consiglio di Amministrazione adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza semestrale, un adeguato monitoraggio delle operazioni con Società controllate o sottoposte ad influenza notevole compiute, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio ed eventualmente per attuare eventuali interventi correttivi.

Ai fini di cui sopra, la sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati è valutata dalle strutture competenti (proponenti e deliberanti), avvalendosi della consulenza della U.O. Affari Societari e Regolamentari che all'uopo può avvalersi del supporto della Funzione Compliance e AML e del Comitato dei Consiglieri



Indipendenti, sulla base dei criteri di seguito indicati (elenco esemplificativo):

- *non costituisce* Interesse Significativo la mera condivisione di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- *costituisce* Interesse Significativo la condivisione di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili).

#### 9.4 Assunzione di personale rientrante nella categoria dei soggetti collegati

In caso di proposte di assunzione riferite a personale rientrante nella categoria dei soggetti collegati (parti correlate e soggetti ad essi connessi, ivi inclusa la categoria degli stretti familiari sino al 2° grado) si applica l'iter autorizzativo stabilito dal **Regolamento del Personale di Gruppo** che prevede:

- la presentazione della candidatura, a cura della Direzione Personale, al Comitato Assunzioni di Gruppo che, in analogia a quanto previsto in via ordinaria, ne valuta la coerenza:
  - o con il *Piano di Sviluppo delle Risorse Umane* previsto nel Piano Industriale;
  - o con i parametri di dimensionamento degli organici definiti per la struttura di riferimento;
  - o con gli stanziamenti previsti nel budget di spesa annuale;
  - o con le evoluzioni degli organici previsti nel Piano Industriale;
- in caso di parere favorevole del Comitato Assunzioni di Gruppo, le proposte di assunzione vengono sottoposte agli organi deliberanti competenti:
  - o *Comitato Assunzioni di Gruppo*: proposte che prevedono l'inquadramento con qualifica sino al Quadro Direttivo di 2° Livello;
  - o *Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo*: proposte di assunzione che predono l'inquadramento con qualifica pari o superiore al Quadro Direttivo di 3° Livello.

### 10 PROCEDURE RAFFORZATE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Ferme le verifica ex ante del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, nel presente paragrafo vengono illustrate le procedure applicabili alle Operazioni con Soggetti Collegati, di minore o di maggiore rilevanza il cui carattere rafforzato deriva dalla rilevanza quali-quantitativa e/o dal carattere "non ordinario" dell'operazione medesima.

#### 10.1 Operazioni con Soggetti collegati di minore rilevanza

Fatte salve le semplificazioni procedurali previste per le Operazioni di Importo esiguo, per le Operazioni Ordinarie e per le Operazioni con Società controllate o sottoposte ad influenza notevole, il compimento di **Operazioni con Soggetti Collegati che non siano di maggiore rilevanza**, è rimesso alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito dell'iter di seguito descritto, salvo che per legge o per statuto siano rimesse alla competenza dell'Assemblea.

##### Procedura pre-deliberativa

La c.d. fase pre-deliberativa attiene alla **fase istruttoria** e alla conduzione delle **trattative** relative ad un'operazione con soggetti collegati.

La **Struttura/Unità Organizzativa proponente** cura l'istruttoria delle Operazioni con soggetti collegati ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

La documentazione istruttoria è sintetizzata in un'apposita relazione (c.d. **Relazione Istruttoria**), munita dei pareri rilasciati delle Funzioni aziendali competenti che siano eventualmente previsti in ragione della



natura dell'operazione. Nella relazione è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:

- natura della correlazione;
- tipo di operazione;
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- procedimento valutativo seguito;
- interesse della Banca e motivazioni sottese all'operazione;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione, tra cui l'investimento in settori caratterizzati da andamento economico sfavorevole difficoltà strutturali o congiunturali;
- qualora le condizioni dell'operazione siano definite *equivalenti a quelle di mercato o standard* la relazione contiene oggettivi elementi di riscontro.

Previa informativa al Vertice dell'Esecutivo, la **Relazione Istruttoria viene quindi trasmessa** – a cura della Struttura/Unità Organizzativa proponente e per il tramite della U.O. Affari Societari e Regolamentari – al **Comitato dei Consiglieri Indipendenti**, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la deliberazione dell'operazione (*i.e.* almeno 5 cinque giorni prima, salvo espressa rinuncia degli amministratori al termine minimo da esplicitare nel parere).

#### **Procedura Deliberativa**

il **Comitato dei Consiglieri Indipendenti** esamina la Relazione Istruttoria e formalizza un **parere preventivo e motivato** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Parere è allegato al verbale della seduta del Comitato.

Al Comitato dei Consiglieri Indipendenti è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Nel formulare il parere, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti rappresenta al Consiglio di Amministrazione (competente ad assumere le deliberazioni della specie) le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente rilevate.

| Parere Favorevole del Comitato dei Consiglieri Indipendenti   | Parere Sfavorevole del Comitato dei Consiglieri Indipendenti  |
|---|---|
| <p>È considerato favorevole il parere rilasciato dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti che</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione, <i>ovvero</i></li><li>b) nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative</li></ul> | <p>È considerato Non favorevole il parere rilasciato dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti che <b>"respinge"</b> la <b>proposta</b> alla Struttura/Unità Organizzativa che ha trasmesso la Relazione Istruttoria.</p> <p>Il parere sfavorevole è trasmesso per doverosa informativa al Vertice dell'esecutivo</p> |



|  |  |
|--|--|
| c) condizioni, ovvero<br>è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate |  |
| <b>La Relazione Istruttoria e il Parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni</b>                            | <b>La Relazione Istruttoria e il Parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione PER DOVEROSA INFORMATIVA</b><br><b>L'operazione NON può essere compiuta</b> |

Qualora uno dei membri del Comitato dei Consiglieri Indipendenti o uno dei soggetti al medesimo connessi sia la Parte correlata cui è connessa la Controparte dell'operazione, il parere viene fornito dal Collegio Sindacale (è il caso di operazione soggetto connesso all'esponente bancario; nel caso in cui la controparte sia l'esponente bancario stesso si applica la procedura ex art. 136 TUB di cui al par. 13).

Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, applicandosi le disposizioni codicistiche in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'Operazione con soggetti collegati, previa analisi della Relazione Istruttoria e del Parere Favorevole rilasciato dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti (ovvero dal Collegio Sindacale nei casi sopra previsti).

La delibera consiliare deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca,
- b) la correttezza sostanziale delle condizioni, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto delle predette motivazioni devono risultare dalla documentazione allegata alla delibera stessa.

Qualora la controparte dell'operazione sia un soggetto connesso ad un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero nei casi in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione (per brevità, il **"Consigliere Interessato"**), il Consigliere Interessato deve dare tempestiva ed esauriente comunicazione preventiva al Consiglio stesso ed al Collegio Sindacale della Banca dell'interesse che ha nell'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti, se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, ferma restando **l'astensione dalla votazione** con allontanamento dalla seduta.

Resta inteso che il Consigliere interessato è comunque considerato nel computo del *quorum costitutivo* previsto per la valida assunzione della delibera.

\*\*\*

Qualora per legge o per Statuto un'operazione con soggetti collegati sia di diretta competenza dell'Assemblea dei Soci le disposizioni pre-deliberative sopra riportate sono da intendersi riferite alla deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione sottopone l'operazione medesima all'Assemblea dei Soci.

## 10.2 Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza

Il compimento di **Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza**, è rimesso alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito dell'*iter* di seguito descritto, salvo che per legge o per statuto siano rimesse alla competenza dell'Assemblea.



\*\*\*

Un'operazione con Soggetti collegati è definita **"Operazione di Maggiore Rilevanza"** quando il controvalore dell'operazione in rapporto ai fondi propri consolidati **è superiore alla soglia del 5%** calcolata, in base alla specifica operazione, secondo uno degli indici di seguito indicati:

- A. Indice di rilevanza del controvalore
- B. Indice di rilevanza dell'attivo
- C. Indice di rilevanza del passivo

#### INDICE DI RILEVANZA DEL CONTROVALORE

Consiste nel rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri consolidati tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Il Controvalore dell'Operazione è determinato come segue:

- A. Se le *condizioni economiche dell'operazione sono determinate*, il controvalore dell'operazione è:
  - i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
  - iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
- B. se *le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note*, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo e, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

#### INDICE DI RILEVANZA DELL'ATTIVO

È il parametro di riferimento per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione da compiere con soggetti collegati e consiste nel rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo – comprensivo delle poste "fuori bilancio" - della Banca.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

- A. Per le **operazioni** di acquisizione e cessione di partecipazioni in società **che hanno effetti sull'area di consolidamento**, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
- B. Per le **operazioni** di acquisizione e cessione di partecipazioni in società **che NON hanno effetti sull'area di consolidamento**, il valore del numeratore è:
  - i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
- C. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (**diverse dall'acquisizione di una partecipazione**), il valore del numeratore è:
  - i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività
  - ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività

#### INDICE DI RILEVANZA DEL PASSIVO

Consiste nel rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.



\*\*\*

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza del 5%.

#### **Procedura pre - deliberativa**

La c.d. fase pre-deliberativa attiene alla **fase istruttoria** e alla conduzione delle **trattative** relative ad un'operazione con soggetti collegati.

La **Struttura/Unità Organizzativa proponente** informa il Direttore Generale/Amministratore Delegato in ordine all'intenzione di proporre agli organi competenti la deliberazione di una operazione di maggiore rilevanza con soggetti collegati, trasmettendo una **"Nota Informativa Preliminare"** recante una descrizione dell'operazione del Soggetto collegato controparte, nonché le motivazioni poste alla base della proposta.

Contestualmente e tempestivamente, la **Struttura/Unità Organizzativa proponente**, per il tramite della U.O. Affari Societari e Regolamentari, trasmette al Comitato dei Consiglieri Indipendenti la Nota Informativa Preliminare. La Struttura/Unità Organizzativa proponente, durante tutta la fase delle trattive (e durante quella istruttoria), deve trasmettere al **Comitato dei Consiglieri Indipendenti** – in composizione ricondotta, a norma delle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti <sup>(13)</sup>, ai soli membri muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa di settore (cfr., tra tutti, l'art. 13 del DM n. 169/2020) - i flussi informativi completi e aggiornati, riscontrando alle richieste di informazioni e alle osservazioni eventualmente formulate dagli Amministratori medesimi nella fase istruttoria o delle trattative.

La **Struttura/Unità Organizzativa proponente** cura l'istruttoria delle Operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza illustrando in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

La documentazione istruttoria definitiva – che contiene tutti gli ulteriori elementi informativi richiesti dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti – è sintetizzata in un'apposita relazione (c.d. **Relazione Istruttoria**), munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati delle Funzioni aziendali competenti in considerazione della natura dell'operazione di cui trattasi. Nella relazione è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:

- natura della correlazione;
- tipo di operazione;
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- procedimento valutativo seguito;
- interesse della Banca e motivazioni sottese all'operazione;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione, tra cui l'investimento in settori caratterizzati da andamento economico sfavorevole difficoltà strutturali o congiunturali;
- qualora le condizioni dell'operazione siano definite *equivalenti a quelle di mercato o standard* la relazione contiene oggettivi elementi di riscontro.

Previa informativa al Vertice dell'esecutivo (Direttore Generale/Amministratore Delegato), la **Relazione Istruttoria viene quindi trasmessa** – a cura della **Struttura/Unità Organizzativa proponente**, per il tramite della U.O. **Affari Societari e Regolamentari** – al **Comitato dei Consiglieri Indipendenti**, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la deliberazione dell'operazione (i.e. almeno 5 cinque giorni prima, salvo espressa rinuncia degli amministratori al termine minimo da esplicitare nel parere).

#### **Procedura Deliberativa**

Il **Comitato dei Consiglieri Indipendenti** esamina la Relazione Istruttoria e formalizza un **parere preventivo e**

<sup>13</sup> Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss aggiornamenti, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1.



**motivato** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato dei Consiglieri Indipendenti. Al Comitato dei Consiglieri Indipendenti è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Nel formulare il parere, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti rappresenta al Consiglio di Amministrazione (competente ad assumere le deliberazioni della specie) le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente rilevante.

| Parere Favorevole del <u>Comitato dei Consiglieri Indipendenti</u>  | Parere del <u>Comitato dei Consiglieri Indipendenti</u> Condizionato a Rilievi  | Parere Sfavorevole del <u>Comitato dei Consiglieri Indipendenti/Collegio Sindacale</u>  |
|---|---|---|
| <p>È considerato favorevole il parere rilasciato dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti che</p> <p>a) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione, ovvero</p> <p>b) nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni</p> | <p>Qualora il parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti sia condizionato a Rilievi – <i>i.e.</i> indica condizioni ulteriori che devono essere soddisfatte per il compimento dell'operazione di maggiore rilevanza – deve essere richiesto <b>al Collegio Sindacale un parere preventivo e motivato</b> sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>Solo in caso di parere favorevole<sup>14</sup> del Collegio Sindacale l'operazione può essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione</b></p> | <p>È considerato Non favorevole il parere rilasciato dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti/Collegio Sindacale che <b>“respinge” la proposta</b> alla Struttura/Unità Organizzativa che ha trasmesso la Relazione Istruttoria.</p> <p>Il parere sfavorevole è trasmesso per doverosa informativa al Direttore Generale/Amministratore Delegato</p> |
| <p>La Relazione Istruttoria e il Parere dei Consiglieri Indipendenti sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni</p>  | <p>La Relazione Istruttoria, il Parere condizionato a Rilievi dei Consiglieri Indipendenti e il Parere Favorevole del Collegio Sindacale sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni</p>  | <p>La Relazione Istruttoria, il Parere condizionato a Rilievi dei Consiglieri Indipendenti e il Parere Sfavorevole del Collegio Sindacale sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione <b>PER DOVEROSA INFORMATIVA</b></p>  |

<sup>14</sup> È considerato favorevole il parere rilasciato dal Collegio Sindacale che:

- a) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione, *ovvero*
- b) nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, *ovvero*
- c) è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate.



| Parere Favorevole del Comitato dei Consiglieri Indipendenti | Parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti Condizionato a Rilievi | Parere Sfavorevole del Comitato dei Consiglieri Indipendenti/Collegio Sindacale |
|---|---|---|
|   |   | L'operazione NON può essere compiuta  |

Qualora uno dei membri del Comitato dei Consiglieri Indipendenti o uno dei soggetti al medesimo connessi sia la Parte correlata cui è connessa la Controparte dell'operazione, il parere viene fornito dal Collegio Sindacale (è il caso di operazione soggetto connesso all'esponente bancario; nel caso in cui la controparte sia l'esponente bancario stesso si applica la procedura ex art. 136 TUB di cui al par. 13).

Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, applicandosi le disposizioni codicistiche in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'Operazione con soggetti collegati, previa analisi della Relazione Istruttoria e del Parere Favorevole rilasciato dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti (ovvero dal Collegio Sindacale qualora uno dei Comitato dei Consiglieri Indipendenti o uno dei soggetti al medesimo connessi sia la controparte dell'operazione o qualora il parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti sia condizionato a Rilievi).

La delibera consiliare deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- c) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca,
- d) la correttezza sostanziale delle condizioni, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto delle predette motivazioni devono risultare dalla documentazione allegata alla delibera stessa.

Qualora la controparte dell'operazione sia un soggetto connesso ad un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero nei casi in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione sia portatore di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione (per brevità, il **"Consigliere Interessato"**), il Consigliere Interessato deve dare tempestiva ed esauriente comunicazione preventiva al Consiglio stesso ai sensi anche dell'art. 2391 c.c. ed al Collegio Sindacale della Banca dell'interesse che ha nell'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti, se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, ferma restando l'**astensione dalla votazione** con allontanamento dalla seduta.

Resta inteso che il Consigliere interessato è comunque considerato nel computo del *quorum costitutivo* previsto per la valida assunzione della delibera.

\*\*\*

Qualora per legge o per Statuto un'operazione con soggetti collegati sia di diretta competenza dell'Assemblea dei Soci le disposizioni pre-deliberative sopra riportate sono da intendersi riferite alla deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione sottopone l'operazione medesima all'Assemblea dei Soci.

#### **Obblighi di comunicazione ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 13.03.2010**

Con esclusivo riferimento alle Operazioni ordinarie con soggetti collegati di maggiore rilevanza (riferite alla sola Capogruppo) che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard oggetto della normativa



di cui all'art. 2391 bis c.c. e della normativa Consob - in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza dalla relativa regolamentazione di settore (delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 e s.m.i.), fermo quanto disposto dall'art. 17 del Reg (UE) n. 596/2014 (in tema di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate) e conformemente all'art. 13, comma 3, della citata delibera Consob:

- a) la Banca Capogruppo comunica alla Consob e al Comitato dei Consiglieri Indipendenti (che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate) la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza deliberate e le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard fornendo oggettivi elementi di riscontro, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile
- b) la Banca Capogruppo indica, nella relazione sulla gestione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di maggiore rilevanza che abbiano formato oggetto di comunicazione alla Consob (quale conseguenza delle deroghe di cui al presente paragrafo).

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (riferite alla sola Capogruppo) che non possano beneficiare della deroga procedurale di cui sopra (es. operazioni di maggiore rilevanza non ordinarie) si applicano gli obblighi di informativa al pubblico di cui all'art. 5 della Delibera Consob.

### 10.3 Delibere Quadro

La Banca, nel rispetto delle procedure deliberative riferite alle Operazioni con Soggetti collegati di minore e maggiore rilevanza può adottare "delibere quadro" disciplinanti categorie di Operazioni con Soggetti Collegati omogenee e sufficientemente determinate.

Qualora una Società del Gruppo intenda adottare delibere quadro, la relativa delibera consiliare può essere assunta solo a seguito di espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che è tenuto a determinare il relativo *plafond*.

Ai fini dell'adozione di Delibere Quadro, per individuare la procedura pre-deliberativa e deliberativa concretamente applicabile e quindi per determinare se la delibera quadro attenga ad operazioni di maggiore o di minore rilevanza occorre considerare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni attuative della delibera, cumulativamente considerate.

Per la delibera di singole operazioni con Soggetti collegati a valere su (e quindi rientranti nell'ambito di applicazione di) Delibere Quadro già adottate non trovano applicazione le procedure rafforzate di cui ai paragrafi precedenti, salvo che l'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una "delibera quadro", all'esito dell'istruttoria *non* risulti rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa. In tal caso con riferimento alla singola operazione troveranno applicazione le procedure rafforzate.

Le "delibere quadro":

- a) non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno;
- b) riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento;
- c) devono prevedere che sulla relativa attuazione sia data completa informativa, almeno trimestrale, da parte del Direttore Generale/Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca.

## 11 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI URGENTI

Qualora previsto dallo Statuto, le operazioni "urgenti" con soggetti collegati di minore rilevanza e di maggiore rilevanza che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, fermo gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla normativa Consob applicabili possono essere deliberate **dal Consiglio di Amministrazione** senza rispettare le procedure di carattere rafforzato di cui ai paragrafi precedenti



a condizione che:

- a) siano comunque espletate le verifiche *ex ante* del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- b) la sussistenza del carattere di urgenza sia specificamente comprovata dal Consiglio di Amministrazione in sede di assunzione della delibera sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte;
- a) prima del compimento dell'operazione sia fornita al Collegio Sindacale e il Comitato dei Consiglieri Indipendenti una informativa sulle ragioni d'urgenza. Ove il Collegio Sindacale e gli Amministratori Indipendenti, competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa al Consiglio di Amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci;
- b) le operazioni urgenti deliberate dalla Capogruppo devono formare oggetto – ferma la loro efficacia – di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria dei soci alla prima occasione utile; all'atto della convocazione il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza. In occasione dell'Assemblea il Collegio Sindacale dà conto delle proprie valutazioni in ordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La Relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale della Capogruppo sono messe a disposizione del pubblico **almeno 21 giorni prima** di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità di cui agli artt. 65 e ss. del Regolamento Emittenti della Consob; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, della Delibera Consob 17221 del 13.03.2010;
- c) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea deve essere fornita con le predette modalità di cui al Regolamento Emittenti una informativa sugli esiti del voto con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## 12 OPERAZIONI CHE GENERANO PERDITE, CAUSANO PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI

Qualora un'operazione con soggetti collegati – sia essa di importo esiguo, ordinaria, infragruppo, di maggiore o minore rilevanza e, quindi, a prescindere dalla procedura deliberativa originariamente adottata – dia luogo a *perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali*, **qualora la perdita o la rinuncia transattiva superi il 10% del valore di bilancio della partita contabile oggetto di rinuncia da parte della Banca** l'organo competente ad assumere le determinazioni del caso<sup>15</sup>, deve darne previa informativa ai Consiglieri Indipendenti.

In tal modo, è garantita nel tempo l'esigenza di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte in relazione ad Operazioni concluse con Soggetti Collegati.

## 13 OBBLIGAZIONI DI ESPONENTI BANCARI – 136 TUB

Nel novero dei Soggetti Collegati sono ricompresi anche i c.d. **Esponenti Bancari**, le cui obbligazioni con la Banca sono tuttavia soggette all'iter deliberativo particolarmente rafforzato di cui all'art. 136 del TUB, ai sensi del quale:

*"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti*

<sup>15</sup> Il soggetto/organo competente ad assumere decisioni della specie (es. classificazione, rinunce e transazioni) è individuato sulla base della normativa interna di carattere generale adottata dalla Banca.



correlate. E' facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste. 3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro".

Rinviando ai paragrafi successivi per ogni dettaglio di carattere sostanziale e procedurale, si rileva che a prescindere dalla tipologia, dal controvalore e da ogni altra caratteristica dell'operazione, ogni obbligazione con esponenti bancari deve essere deliberata dal **Consiglio di Amministrazione della Banca di appartenenza** all'unanimità dei presenti (con l'esclusione dal voto dell'esponente interessato) e con voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Restano inoltre ferme le attività di verifica ex ante del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

### 13.1 Ambito di applicazione soggettivo – Esponenti Bancari

---

Come rilevato gli "Esponenti Bancari" sono *i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca e, in particolare:*

- a) I componenti del Consiglio di Amministrazione
- b) I componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale
- c) Il Direttore Generale, in quanto vertice dell'esecutivo<sup>16</sup>

### 13.2 Ambito di applicazione Oggettivo – Obbligazioni (dirette e indirette)

---

Ai presenti fini, per "Obbligazione" si intende l'obbligazione di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ivi compresi gli atti di compravendita, contratta con la Banca da un suo esponente bancario come sopra definito.

Il presente paragrafo (e l'art. 136 TUB) si applica a tutti i rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle **obbligazioni** degli esponenti aziendali **"di qualsiasi natura"**, **finanziarie e non finanziarie**, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma, a titolo meramente esemplificativo, i rapporti di finanziamento, di consulenza, di compravendita, di sottoscrizione di strumenti finanziari di aziende riconducibili all'esponente, etc.

Con riferimento alle obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) le procedure di cui al presente paragrafo si applicano anche nei seguenti casi:

- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;

**Non sono invece ricompresi nell'ambito di applicazione** del presente paragrafo i servizi che non comportano erogazioni di credito o, più in generale, esposizione a rischi rilevanti per la banca e, tipicamente, **le operazioni di raccolta del risparmio** (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), **resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la**

<sup>16</sup> In ossequio a quanto previsto dalla circolare n. 229/1999, Titolo III, capitolo 3 non sono inclusi nell'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 136 TUB i dirigenti della Banca (diversi dal Direttore Generale), pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende il Vice Direttore Generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante. Resta inteso che i Dirigenti con responsabilità strategica sono inclusi nel novero delle Parti Correlate.



clientela o i dipendenti.

#### Obbligazione Diretta dell'Esponente Bancario

Il divieto e la procedura per la sua rimozione di cui si discute, si applicano in tutti i casi in cui controparte della Banca (obbligato o contraente) sia l'Esponente Bancario.

#### Obbligazione Indiretta dell'Esponente Bancario

La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica o giuridica — diverso dall'Esponente Bancario, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

Nello specifico, tra le **obbligazioni indirette** si annoverano:

- a) le obbligazioni assunte in caso di **interposizione fittizia** (tramite simulazione soggettiva del contraente) o **reale** di persona fisica o giuridica (ossia attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario);
- b) le obbligazioni contratte con un soggetto legato all'Esponente Bancario da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto esponente sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:
  - i. **società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente Bancario sia socio**;
  - ii. **società in accomandita** semplice o in accomandita per azioni, della quale l'**Esponente Bancario sia socio accomandatario**;
- c) le obbligazioni contratte da società di capitali di cui l'esponente Bancario **sia socio unico**;
- d) le operazioni compiute dal coniuge o da altri familiari dell'esponente aziendale, laddove le obbligazioni di tali soggetti **ricadano nella sfera patrimoniale dell'esponente aziendale**, come in caso di obbligazioni contratte dal coniuge dell'Esponente Bancario in regime di comunione legale, ovvero quelle contratte dal figlio a carico dell'esponente aziendale<sup>17</sup>;
- e) in via prudenziale, le obbligazioni contratte da **società sulle quali l'Esponente Aziendale esercita il controllo ai sensi dell'art. 23 TUB**.

La c.d. "mera coincidenza di cariche" (es. obbligazione contratta da una società in cui l'Esponente Bancario detiene cariche di amministrazione e controllo od anche una partecipazione non di controllo) non configura invece una obbligazione indiretta, ferma la possibile ricorrenza in concreto di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 2391 c.c.

In ogni caso, spetta al Consiglio di Amministrazione – che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari – valutare, anche alla luce dei criteri sussposti, se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente bancario medesimo. L'accertamento va condotto con l'astensione dell'esponente che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l'amministratore, il quale abbia un qualche interesse all'operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (cfr. art. 2391 c.c.).

### **13.3 Procedure pre-deliberative e deliberative**

#### Procedura pre-deliberativa

La **procedura pre-deliberativa** di seguito descritta – che attiene alla fase istruttoria e alla conduzione delle trattative relative ad un'operazione con soggetti collegati – **NON si applica** alle Obbligazioni con Esponenti Bancari che siano qualificabili "**di importo esiguo**" né a quelle qualificabili "**ordinarie**".

<sup>17</sup> Si precisa che le obbligazioni contratte dagli stretti familiari dell'Esponente Bancario che non siano a suo carico sono comunque soggette alla disciplina in materia di operazioni con soggetti collegati



La **Struttura/Unità Organizzativa proponente** cura l'istruttoria delle Operazioni con soggetti collegati ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

*Nel caso di Operazioni con Esponenti Bancari di Maggiore rilevanza, la struttura organizzativa proponente coinvolge, per il tramite del Direttore Generale/Amministratore Delegato, gli Amministratori Indipendenti sin dalla fase istruttoria e delle trattative, garantendo loro flussi informativi periodici e ad evento e riscontrando alla richiesta di informazioni e alle osservazioni eventualmente formulate dagli Amministratori medesimi in tale fase preliminare*

La documentazione istruttoria definitiva – che contiene tutti gli ulteriori elementi informativi richiesti dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti – è sintetizzata in un'apposita relazione (c.d. **Relazione Istruttoria**), munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati delle Funzioni aziendali competenti in considerazione della natura dell'operazione di cui trattasi. Nella relazione è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:

- natura della correlazione;
- tipo di operazione;
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- procedimento valutativo seguito;
- interesse della Banca e motivazioni sottese all'operazione;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione, tra cui l'investimento in settori caratterizzati da andamento economico sfavorevole difficoltà strutturali o congiunturali;
- qualora le condizioni dell'operazione siano definite *equivalenti a quelle di mercato o standard* la relazione contiene oggettivi elementi di riscontro.

Previa informativa al Direttore Generale/Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la **Relazione Istruttoria viene quindi trasmessa** – a cura della Struttura/Unità Organizzativa proponente – al **Comitato dei Consiglieri Indipendenti**, con congruo anticipo (*i.e.*, almeno 5 cinque giorni prima salvo espressa rinuncia degli amministratori al termine minimo da esplicitare nel parere) rispetto alla data fissata per la deliberazione dell'operazione.

#### Procedura Deliberativa

Le obbligazioni, dirette e indirette, di qualsiasi natura e controvalore (anche quelle ordinarie e di importo esiguo) con un Esponente Bancario devono essere deliberate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b) con l'astensione – dalla partecipazione alla discussione e dal voto – dell'Esponente Bancario interessato;
- c) con il voto favorevole dell'unanimità degli Amministratori presenti (escluso l'esponente interessato);
- d) con il voto favorevole di tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, espresso direttamente in seduta o, in caso di assenza dalla stessa, successivamente mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente al modulo riportato nell'Allegato 2), da conservarsi agli atti ufficiali della Banca;
- e) fornendo e formalizzando adeguata motivazione in merito a:
  - a. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
  - b. la correttezza sostanziale delle condizioni, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto delle predette motivazioni devono risultare dalla documentazione allegata alla delibera stessa;
  - c. ove applicabile, gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione.



Il Consiglio di Amministrazione nell'adottare le deliberazioni in discorso tiene conto dell'opportunità di evitare l'affidamento ad Esponenti aziendali, di incarichi professionali, in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali. Qualora tali incarichi, in via del tutto eccezionale e in relazione alle specifiche competenze che rivestono gli stessi, vengano affidati a membri del Collegio Sindacale o a soggetti partners o associati allo studio professionale cui appartiene il membro del Collegio Sindacale, gli stessi membri del Collegio sindacale devono strettamente attenersi alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed informare il Collegio Sindacale e il Consiglio di amministrazione in ordine ai risultati delle valutazioni effettuate.

Presidi analoghi devono essere adottati in relazione all'affidamento di eventuali incarichi a Consiglieri indipendenti ovvero a studi professionali cui gli stessi siano associati.

#### 13.4 Focus – Interessi degli Amministratori

In ossequio all'art. 2391 c.c., ciascun Amministratore è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in cui rivesta la carica ogni interesse – di natura patrimoniale o non patrimoniale – che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società stessa precisandone in maniera esauriente, la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora si tratti di Consigliere esecutivo, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le delibere in merito al compimento delle suddette operazioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale e devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca.

Fermo quanto sopra, gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto con quello della Banca.

La mappatura degli "interessi" degli Amministratori è effettuata dalla U.O. Affari Societari e Regolamentari sulla base dei dati forniti dagli esponenti interessati in sede di compilazione e aggiornamento del modulo di cesnimento allegato alla presente Policy.

### 14 INFORMATIVE IN MERITO ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

#### 14.1 Informative ex ante

Al fine di consentire la pronta individuazione della natura della singola operazione, tutte le proposte di delibera destinate al Consiglio di Amministrazione recano l'elencazione dei "soggetti coinvolti nell'operazione" in corrispondenza di ciascuno dei quali, la U.O. Affari Societari e Regolamentari, prima di trasmettere la documentazione agli organi sociali, indicherà la qualificazione rilevante ai presenti fini. È allegato alla presente Policy sub 5 un format di proposta di delibera recante le informazioni di cui si discute.

#### 14.2 Informative periodiche

La Funzione U.O. Affari Societari e Regolamentari, con il supporto delle Struttura/Unità Organizzativa competenti in ordine all'istruttoria/delibera di operazioni con soggetti collegati, fornisce con cadenza trimestrale una informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni eventualmente concluse con i Soggetti Collegati (ivi incluse quelle compiute ai sensi dell'art. 136 TUB) con separata evidenza, in forma aggregata:

- a) delle operazioni di importo esiguo compiute nel periodo di rilevazione e non soggette a deliberazione dal Consiglio di Amministrazione;



- b) delle operazioni ordinarie compiute nel periodo di rilevazione e non soggette a deliberazione dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delle operazioni con o tra società controllate (in via non totalitaria) o sottoposte a influenza notevole anche al fine di verificare l'effettiva insussistenza di interessi significativi di altri soggetti collegati nelle operazioni medesime;
- d) delle operazioni con soggetti collegati (diverse da quelle di cui alle lettere precedenti) deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel periodo di rilevazione.

L'informativa di cui sopra ricomprende anche le obbligazioni assunte dalla banca nei confronti di tali soggetti che non generano tecnicamente attività di rischio.

La Funzione di Risk Management, di concerto con le Strutture interne preposte alla contabilità e alla segnalazione di Vigilanza e con il supporto della U.O. Affari Societari e Regolamentari – con **cadenza almeno annuale** fornisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa sulle attività di rischio nei confronti di ciascun *insieme di soggetti collegati* (costituito da una Parte correlata e relativi soggetti connessi) in rapporto ai fondi propri, individuali e consolidati.

Nel caso in cui siano state adottate “delibere quadro” a norma del paragrafo 10.3, con **cadenza trimestrale** la Struttura/Unità Organizzativa competente in ordine al compimento di operazioni in attuazione delle delibere-quadro, fornisce al Consiglio di Amministrazione una completa informativa in ordine alle operazioni compiute nel periodo di riferimento in attuazione di ciascuna delibera quadro.

Detta informativa è trasmessa anche alla U.O. Affari Societari e Regolamentari per consentire l'elaborazione delle informative di competenza.

#### 14.3 Dati relativi ai prestiti agli esponenti e ai loro correlati

Ferma l'applicazione delle procedure pre deliberative e deliberative descritte ai paragrafi precedenti, a norma dell'art. 88, parr. 4 e 5 della Direttiva 2013/36 e s.m.i. e del Provvedimento della Banca d'Italia del 30 giugno 2021, la U.O. Affari Societari e Regolamentari istituisce e tiene un Registro di “prestiti” (operazioni creditizie) compiute con:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dai vertici dell'esecutivo delle Società del Gruppo con ciascuna delle Società del Gruppo;
- b) il coniuge, il convivente, il figlio o il genitore dei soggetti di cui alla lett.a);
- c) le società nelle quali uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b):
  - i. detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
  - ii. esercita altrimenti una influenza significativa (nella forma dell'influenza notevole)
  - iii. occupa posti dirigenziali o svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

In via prudenziale, l'obbligo in questione riguarda i prestiti concessi:

- dalle Banche del Gruppo agli esponenti e loro correlati sopra elencati delle altre banche del gruppo;
- dalle Società finanziarie del Gruppo agli esponenti e loro correlati sopra elencati delle altre banche del gruppo.

I dati relativi ai prestiti concessi ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e messi a disposizione dell'Autorità di Vigilanza su richiesta.

### 15 FLUSSI INFORMATIVI DI GRUPPO

Ciascuna componente del Gruppo è competente a deliberare le operazioni con soggetti collegati compiute dalla singola Società, nel rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di soggetti dellaspecie, in ossequio alle procedure di cui ai paragrafi 5 e 8 e ss. Della presente Policy



avvalendosi dei contributi delle competenti Funzioni della Capogruppo

Fermo quanto sopra, nel caso in cui una Società componente del Gruppo intendesse compiere una operazione di "maggiore rilevanza", la relativa delibera consiliare può essere assunta solo a seguito di o subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Capogruppo, sentito il Comitato dei Consiglieri Indipendenti.

Qualora la Società del Gruppo intenda adottare delibere quadro, la relativa delibera consiliare può essere assunta solo a seguito di espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che è tenuto a determinare il relativo plafond.

## 16 CONTROLLI DI SECONDO E TERZO LIVELLO

### 16.1 Funzione di Risk Management

La Funzione di Risk Management:

- a) collabora con le Strutture aziendali competenti (primariamente, Contabilità e Segnalazioni di vigilanza e U.O. Affari Societari e Regolamentari) nell'epletamento delle attività di verifica *ex ante* e riporta al Consiglio di Amministrazione in ordine al livello di esposizione della Banca verso un medesimo insieme di soggetti collegati e verso la totalità dei soggetti collegati al Gruppo;
- b) verifica la coerenza delle operatività con soggetti collegati alle politiche di rischio approvate dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alle metodologie e ai parametri per la determinazione del controvalore delle stesse;
- c) monitora le attività di rischio (e la relativa incidenza sui fondi propri) nei confronti dei soggetti collegati al fine di riscontrare il puntuale rispetto dei limiti prudenziali definiti dall'Autorità di Vigilanza e riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nell'ambito della Relazione annuale;
- d) nella predisposizione dell'ICAAP valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale.

### 16.2 Funzione di Conformità alle Norme

La Funzione *Compliance*:

- a) fornisce alle strutture interne competenti (primariamente, U.O. Affari Societari e Regolamentari) ogni supporto in ordine al censimento dei soggetti collegati, alla individuazione della procedura (semplificata o rafforzata) applicabile al caso di specie, alla verifica *ex ante* in ordine al perdurante rispetto dei limiti prudenziali e alla produzione delle informative periodiche;
- b) verifica *ex post* il corretto censimento nel sistema informativo dei soggetti collegati al Gruppo Bancario sulla base della documentazione informativa raccolta dalla U.O. Affari Societari e Regolamentari;
- c) verifica l'esistenza e l'efficacia nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e nell'ambito della Relazione annuale.

### 16.3 Funzione di Internal Audit

La Funzione di Revisione Interna:

- a) contempla nel piano di audit (annuale o pluriennale) apposite verifiche sull'osservanza dei limiti prudenziali e degli iter pre-deliberativi e deliberativi applicabili alle operazioni con soggetti collegati;
- b) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali anomalie riscontrate nell'attività di verifica e buggerisce modifiche delle procedure, degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee al rafforzamento del controllo dei rischi sottesi alle operazioni con soggetti collegati;



c) verifica il rispetto e la corretta applicazione della Normativa aziendale in materia attività di rischio e operazioni con soggetti collegati e l’efficacia dei presidi di controllo di primo e secondo livello, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nell’ambito della Relazione annuale.

## 17 ADEMPIIMENTI DELLE STRUTTURE INTERNE E PRESIDI INFORMATICI

Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle informazioni censite e per supportare l’assolvimento degli adempimenti segnaletici previsti, le modalità di raccolta delle informazioni sono il più possibile integrate con i sistemi informativi, con ciò agevolando l’adeguato presidio dei processi sottostanti e le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, ad ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalla presente Policy.

### 17.1 Registro dei Soggetti Collegati

Il “**Registro dei soggetti Collegati**” è integrato con il sistema informativo CEDACRI.

Il censimento in procedura RSC dei soggetti collegati è effettuato dalla U.O. Affari Societari e Regolamentari sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati a seguito della compilazione di apposito Questionario.

Sono allegati alla presente *sub 3 e 3-bis* i moduli censimento “tipo”, da utilizzare per la raccolta delle informazioni rilevanti ai presenti fini. –vante.

È compito della U.O. Affari Societari e Regolamentari implementare il Modulo Censimento con le eventuali ulteriori informazioni di dettaglio che si rendano necessarie per disporre di una base informativa atta a garantire il perseguimento degli obiettivi posti dalla disciplina di settore.

Come anticipato, le informazioni raccolte dalla U.O. Affari Societari e Regolamentari sono registrate in apposito archivio elettronico (Registro dei Soggetti Collegati) integrato con le procedure CEDACRI, che storicizza le evidenze anagrafiche dei soggetti collegati e le relazioni di influenza notevole, in base alle segnalazioni effettuate dai soggetti indicati e alle evidenze degli eventuali flussi camerali.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali e in adempimento di obblighi posti dalla legge, in ossequio al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., da ultimo in attuazione del c.d. GDPR (Reg. UE 679/2016).

L’Attività di Censimento (Anagrafe e Registro dei Soggetti Collegati) è effettuata dalla U.O. Affari Societari e Regolamentari attraverso l’inserimento:

- Nell’**Anagrafe Generale**, di apposito “*Status*” in corrispondenza dell’NDG (sia tale NDG già presente in anagrafica, sia esso appositamente creato mediante l’inserimento dei dati identificativi minimi del soggetto collegato). Gli Status attualmente utilizzati sono:
  - “X” – 136
  - “Y” – Soggetti collegati
  - “Z” – Interessi 2391
- nell’**Anagrafe Fornitori** (procedura c.d. “SAP”), di apposito flag “*Tipologia Parte Correlata*” in corrispondenza del codice univoco che identifica ciascun cliente, c.d. NDG (sia tale NDG già presente in anagrafica, sia esso appositamente creato mediante l’inserimento dei dati identificativi minimi del soggetto collegato).

In altri termini, il “Registro dei Soggetti collegati”:

- mantiene evidenza del perimetro complessivo dei soggetti della specie, che siano:
  - Clienti (soggetti già censiti in Anagrafe Generale);
  - Fornitori (soggetti già censiti in Anagrafe Fornitori);



- Altri Soggetti Collegati (non censiti in Anagrafe Generale e Anagrafe Fornitori);
- supporta i processi di controllo tramite funzioni di *inquiry* ed estrazione dati, realizzate attraverso la disponibilità di uno specifico cruscotto operativo;
- rende disponibili alle applicazioni del sistema informativo un servizio di identificazione delle parti correlate e dei soggetti connessi, che si trovino a rivestire anche un ruolo di cliente o fornitore della Banca.

Il censimento anagrafico e l'attribuzione dello specifico status è funzionale e propedeutico alla corretta applicazione dei processi di entrata in relazione, deliberativi e di controllo previsti dalla presente Policy: ciò consente alla Struttura/Unità Organizzativa deputata all'istruttoria di ciascuna "operazione" di avere immediata contezza di trovarsi al cospetto di un Soggetto Collegato; gli operatori verificano lo status anagrafico dell'NDG (Anagrafe Generale e Anagrafe Fornitori) e in funzione della tipologia di controparte individuano, se del caso con l'Ausilio della Funzione Segreteria Generale, il corretto iter deliberativo (cfr. anche il precedente paragrafo 5)

La procedura informatica consente l'immediata visualizzazione dello status anagrafico.

\*\*\*

Per evitare che l'istruttoria di rapporti non strettamente ed esclusivamente bancari venga condotta senza la dovuta consapevolezza in ordine alla eventuale qualifica della controparte come "soggetto collegato", ciascuna struttura aziendale deve verificare in anagrafe lo Status della potenziale controparte di un'operazione, coinvolti se del caso la U.O. Affari Societari e Regolamentari a norma del precedente paragrafo 5.

Più in particolare, ciascuna Struttura aziendale nella fase istruttoria di qualunque operazione:

- a. consulta lo status in Anagrafe Generale/Fornitori o il Registro dei Soggetti Collegati
- b. informa dell'istruttoria dell'operazione la Funzione Segreteria Generale che individua, in caso di Operazione con Soggetto Collegato, quale iter deliberativo sia applicabile al caso di specie a seconda che si tratti di:
  - i. operazione diretta o indiretta con esponente bancario ex art. 136 TUB;
  - ii. operazione di importo esiguo (per sua natura ordinaria);
  - iii. operazione ordinaria di minore rilevanza
  - iv. operazione con società controllate (in via non totalitaria) o sottoposte ad influenza notevole;
  - v. operazione di minore rilevanza non ordinaria;
  - vi. operazione di maggiore rilevanza;
  - vii. operazione rientrante nell'ambito di applicazione di una delibera quadro

Sono allegati alla presente *sub 4* gli schemi riepilogativi degli iter applicabili alle diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati

- c. nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come "attività di rischio" la Funzione Risk Management verifica *ex ante* il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati

Hanno accesso al Registro dei Soggetti Collegati:

- la Funzione U.O. Affari Societari e Regolamentari, che ne cura l'implementazione e l'aggiornamento
- la Direzione Crediti, al fine di avere a disposizione un ulteriore strumento di controllo di primo livello per la corretta gestione degli affidamenti e degli sconfinamenti;
- la Direzione Risorse per le attività di manutenzione tecnica dell'applicativo e per le attività connesse alla gestione della Procedura Fornitori;
- la Direzione Bilancio e Partecipazioni e la U.O. Contabilità e Segnalazioni per coadiuvare le Strutture competenti in ordine alla verifica *ex ante* del rispetto dei limiti prudenziali, per verificare la correttezza



dei dati da elaborare per le Segnalazioni di Vigilanza, nonché dei dati da inserire nell'informativa del bilancio d'esercizio;

- la Funzione Compliance e Antiriciclaggio per l'espletamento dei controlli di secondo livello di propria competenza;
- la Funzione Risk Management per effettuare, su richiesta, le verifiche *ex ante* in ordine al rispetto dei limiti prudenziali e per l'espletamento dei controlli di secondo livello di propria competenza ;
- la Funzione Internal Audit per l'espletamento dei controlli di terzo livello di propria competenza.

## 17.2 Applicativi informatici integrati con il Registro dei Soggetti collegati

La valorizzazione dello status anagrafico dell'NDG consente di "guidare" l'istruttoria e la delibera di operazioni con soggetti collegati governate dagli applicativi informatici di seguito indicati:

- **Pratica Elettronica di Fido e procedura Sconfini**

L'applicativo PEF - Pratica Elettronica di Fido si interfaccia in modalità on-line con il "Registro dei Soggetti Collegati" assegnando in automatico (*ex ante*), in relazione alla natura della controparte, specifici percorsi deliberativi (non modificabili dagli operatori) che consentono di veicolare la pratica secondo l'iter autorizzativo definito per le diverse fattispecie

- **Gestione Unificata Condizioni**

Anche per le operazioni di raccolta, l'applicativo consente di prevedere che l'operazione sia conclusa a condizioni "standard", per tali intendendosi si intendono i casi previsti da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", a prescindere dalla concreta qualificazione della controparte e derivante dalla mera appartenenza della stessa ad una categoria "aperta"; es. dipendenti)

- **Time Deposit** (v. anche *supra*)

- **Full Finance – Operazioni PCT (da paniere)**

In relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono attivabili a livello di dossier titoli specifici blocchi operativi (ad es. blocchi parziali per le operazioni PCT)

- **Certificati di Deposito**

- **SAP – Gestione Fornitori**

In relazione allo status censito in anagrafe sull'NDG e/o di eventuali blocchi operativi presenti sui rapporti

titoli ad esso collegati, il sistema informativo espone specifici avvisi e/o indicatori di blocco conseguenti alla natura del soggetto, consentendo all'Utente di indirizzare l'operazione secondo il previsto iter autorizzativo.

### Focus - Applicativo per la verifica del rispetto dei limiti prudenziali

L'applicativo SDB-MATRIX (Segnalazioni di Vigilanza) gestisce una fase elaborativa mensile, allo scopo di riprodurre il calcolo del RWA, previsto per la segnalazione trimestrale della Base Y. In fase di delibera delle operazioni con Soggetti Collegati, il calcolo del RWA su base mensile sarà utilizzato come valore di riferimento per valutare il rischio di un possibile superamento dei limiti prudenziali indicati dalla normativa.

L'applicativo utilizzato dall'U.O. Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza a supporto anche delle Strutture/Funzioni aziendali coinvolte nel processo di istruttoria e delibera di operazioni con soggetti collegati, consente di:

- supportare le attività previste nell'ambito dei controlli *ex-ante* predisposti nelle diverse fasi dell'iter deliberativo, con diversi gradi di aggregazione, il dato di RWA per:
  - totale NDG;
  - totale Parte Correlata;
- supportare i processi di controllo tramite funzioni di *inquiry* ed estrazione dati.



La Direzione Bilancio e Partecipazioni e l'U.O. Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza, inoltre, vigilano sull'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate essendo tenuta a:

- a) produrre, ai fini della redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione annuale, un elenco contenente le Operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento e di maggiore rilevanza che abbiano formato oggetto di comunicazione alla Consob a norma del paragrafo 10.2;
- b) segnalare alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale le attività di rischio verso soggetti collegati riferite di mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati

### 17.3 Repository OPC - Controlli ex post

A fronte del compimento e quindi della registrazione a sistema di una nuova operazione con soggetti collegati, è automaticamente alimentato il cd. **Repository OPC (Microstrategy)**, che consente di condurre i controlli *ex post* sul rispetto delle disposizioni interne in materia.

Le operazioni con soggetti collegati il cui compimento non necessiti di una preventiva registrazione a sistema (es. sottoscrizione di un contratto di consulenza con nuovo professionista) sono registrate manualmente nella Repository OPC dalla U.O. Affari Societari e Regolamentari, su richiesta della Struttura interna competente, attraverso le funzionalità di data entry.

Nelle more che le Funzionalità del Repository OPC siano rese completamente accessibili alla U.O. Affari Societari e Regolamentari, la quale ultima avrà cura di creare un registro delle operazioni in parola sulla base delle comunicazioni *ex ante* pervenute dalla Struttura proponenti le singole operazioni.

La piattaforma **Repository OPC (Microstrategy)** consente:

- l'alimentazione batch giornaliera del Repository OPC da parte delle diverse procedure applicative interessate;
- l'accesso alla reportistica interna;
- l'Inserimento/rettifica manuale di operazioni tramite la procedura PWS;
- l'elaborazione batch notturna per il calcolo del cumulo delle operazioni (per controparte / tipologia);
- la produzione delle seguenti tipologie di reportistica:
  - report periodici sulle operazioni con soggetti collegati
  - report mensili relativi alle singole operazioni di maggiore rilevanza deliberate o eseguite nel periodo;
  - report mensili relativi alle operazioni di maggior rilevanza per cumulo;
  - report mensili sulle operazioni del periodo escluse dall'applicazione di procedure deliberative rafforzate (es. importo esiguo, ordinarie)
  - report di controllo interno periodici e a richiesta, definiti di concerto con l'outsourcer dalla Banca, in relazione alle diverse esigenze tempo per tempo manifestate.



## ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DELLA PARTE CORRELATA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA POLICY

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,

Il sottoscritto ..... in qualità di Parte  
Correlata dichiara

di avere ricevuto copia della "Politica in materia di operazioni con soggetti collegati" e, in relazione a quanto in esso disposto, attesta di averne preso piena conoscenza.

Nell'accettarne il contenuto, il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento – per le finalità previste dalla legge – dei dati oggetto di comunicazione ai sensi della normativa *pro tempore* vigente in materia di protezione dei dati personali.

(Firma)

---

(luogo e data)

---



## ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEI SINDACI EFFETTIVI PER OPERAZIONI EX ART. 136 TUB

Politica in materia di Operazioni con Soggetti Collegati  
*Obbligazioni con Esponenti Bancari*

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI MEMBRI  
DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ARI. 136 TUB

Il sottoscritto..... nella sua qualità di  
Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco effettivo di Igea Banca S.p.A.

dichiara

di approvare, per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la deliberazione assunta all'unanimità in data .../.../..... dal Consiglio di Amministrazione della Igea Banca S.p.A., in conformità della procedura in oggetto, avente ad oggetto l'obbligazione di (indicare l'operazione deliberata, l'eventuale controvalore in denaro, la durata, ecc.) assunta da parte della Società medesima direttamente/indirettamente con il/la Sig./Sig.ra ..... titolare della carica di Amministratore/Sindaco/ Direttore Generale della Banca.

(Firma)

luogo e data



## ALLEGATO 3 – MODULO “TIPO” PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI CONNESSI AD UNA PARTE CORRELATA

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nat\_a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, [in qualità di \_\_\_\_\_ e, quindi in quanto tale Parte  
correlata della \_\_\_\_\_]/[nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_  
qualificabile come Parte correlata della \_\_\_\_\_] Società facente parte del Gruppo Bancario Igea  
Banca (di seguito, il “Gruppo”), fornisce le dichiarazioni di seguito elencate, in funzione del censimento  
dei soggetti collegati al Gruppo e, quindi, per consentire alle Società che lo compongono di conformarsi  
alla disciplina in materia di “Operazioni con Soggetti Collegati e con Esponenti Bancari.

## SEZIONE A – PARTE CORRELATA PERSONA GIURIDICA

1. Elenco delle società e delle imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui la Parte  
Correlata esercita il controllo

| Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della<br>situazione rilevante (es.<br>% di partecipazione) |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|--|
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |

## 2. Elenco dei soggetti che controllano la Parte Correlata

| Nominativo/Denominazione<br>sociale | Luogo e data di<br>nascita/Sede<br>legale | Codice Fiscale<br>e/o Partita IVA | Descrizione della<br>situazione rilevante |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
|                                     |   |                                   |   |
|                                     |   |                                   |   |
|                                     |   |                                   |   |



3. Elenco dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune controllo con la Parte Correlata

| Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante (es. percentuale di partecipazione) |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|--|
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |

**SEZIONE B – PARTE CORRELATA PERSONA FISICA**

1. Elenco delle società e delle imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Parte Correlata esercita il controllo.

*Indicare nella tabella sottostante anche le società semplici o in nome collettivo delle quali la Parte correlata sia socio e le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali la Parte correlata sia socio accomandatario*

| Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante (es. percentuale di partecipazione) |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|--|
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |
|                       |             |                                |  |

2. Elenco degli stretti familiari della Parte correlata

Si considerano stretti familiari di una parte correlata:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente della Parte correlata;
- b) i figli e le persone a carico della Parte Correlata, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- c) i parenti fino al secondo grado della Parte Correlata, *i.e.* i figli (linea retta discendente), i genitori



(linea retta ascendente), i fratelli e le sorelle (linea collaterale), i nonni (linea retta ascendente) e i nipoti (figli di figli; linea retta discendente)

| Nome | Cognome | Legame con l'esponente aziendale | Luogo e Data di nascita | Codice fiscale |
|------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |

3. Elenco delle società o delle imprese su cui uno stretto familiare della Parte Correlata esercita il controllo (includere anche gli studi professionali nei quali lo stretto familiare riveste la qualifica di "associato").

| Nome e Cognome dello stretto familiare interessato | Denominazione sociale e Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante (es. percentuale di partecipazione) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |

3. Elenco delle società o delle imprese su cui uno stretto familiare della Parte correlata esercita il



controllo congiunto o l'influenza notevole o in cui detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (includere anche gli studi professionali nell'ambito dei quali lo stretto familiare esercita la propria attività anche senza ricoprire la qualifica di associato)

| Nome e Cognome dello stretto familiare interessato | Denominazione sociale e Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante ( <i>controllo congiunto, influenza notevole, partecipazione</i> ) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |

#### 4. Elenco degli Affini gli affini fino al secondo grado della Parte correlata

In ossequio alla normativa di settore il Gruppo deve istituire e tenere costantemente aggiornato l'elenco degli affini fino al secondo grado di una Parte correlata, per tali intendendosi i suoceri e i figli del coniuge (linea retta), i cognati (linea collaterale), i nonni del coniuge (linea retta ascendente) e i nipoti (figli dei figli del coniuge; linea retta discendente).

| Nome | Cognome | Legame con l'esponente aziendale | Luogo e Data di nascita | Codice fiscale |
|------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |



## POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Codice: (GRU)-SUP-ORS-CSC-04

Pubblicato il: 02/01/2023

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Segue: nota per la compilazione*

**ALLEGATO 3-BIS MODULO PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI CONNESSI AD UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E AL VERTICE DELL'ESECUTIVO**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nat. a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in qualità di [Consigliere Di Amministrazione/Sindaco  
Effettivo/Direttore Generale] della Banca del Fucino S.p.A. e, in quanto tale, **Parte correlata** della Banca  
medesima, Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca (di seguito, il "Gruppo"), fornisce le dichiarazioni  
di seguito elencate, in funzione del censimento dei soggetti collegati al Gruppo e dell'individuazione di  
tutte le fattispecie nelle quali il dichiarante possa avere un interesse.

Le informazioni rese consentiranno alla Banca e alle altre Società del Gruppo di conformarsi alla disciplina  
in materia di "Operazioni con Soggetti Collegati e con Esponenti Bancari", nonché, più in generale alla  
disciplina in materia di "conflitti di interesse".

**SEZIONE A – SOGGETTI CONNESSI ALLA PARTE CORRELATA****3. Elenco delle società e delle imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Parte  
Correlata:**

- detiene una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- esercita l'influenza notevole;
- esercita il controllo.

*Indicare nella tabella sottostante anche le società semplici o in nome collettivo delle quali la Parte  
correlata sia socio e le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali la  
Parte correlata sia socio accomandatario*

| Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e/o<br>Partita IVA | Descrizione della<br>situazione rilevante (es.<br>percentuale di<br>partecipazione) |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|
|                       |             |                                   |   |
|                       |             |                                   |   |
|                       |             |                                   |   |
|                       |             |                                   |   |

**4. Elenco degli stretti familiari della Parte correlata**

Si considerano stretti familiari di una parte correlata:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente della Parte correlata;
- i figli e le persone a carico della Parte Correlata, del coniuge non legalmente separato o del  
convivente;



f) i parenti fino al secondo grado della Parte Correlata, *i.e.* i figli (linea retta discendente), i genitori (linea retta ascendente), i fratelli e le sorelle (linea collaterale), i nonni (linea retta ascendente) e i nipoti (figli di figli; linea retta discendente)

| Nome | Cognome | Legame con l'esponente aziendale | Luogo e Data di nascita | Codice fiscale |
|------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |

4. Elenco delle società o delle imprese su cui uno stretto familiare della Parte Correlata esercita il controllo (includere anche gli studi professionali nei quali lo stretto familiare riveste la qualifica di "associato").

| Nome e Cognome dello stretto familiare interessato | Denominazione sociale e Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante (es. percentuale di partecipazione) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |



5. Elenco delle società o delle imprese su cui uno stretto familiare della Parte correlata esercita il controllo congiunto o l'influenza notevole o in cui detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (includere anche gli studi professionali nell'ambito dei quali lo stretto familiare esercita la propria attività anche senza ricoprire la qualifica di associato)

| Nome e Cognome dello stretto familiare interessato | Denominazione sociale e Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante ( <i>controllo congiunto, influenza notevole, partecipazione</i> ) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |
|  |                                     |                                |   |

6. Elenco delle società in cui il coniuge, il convivente, il figlio o il genitore della Parte correlata:

- detiene una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- occupa posti drigenziali o svolge funzioni di Amministrazione, Direzione e controllo

| Nome e Cognome dello stretto familiare interessato | Denominazione sociale e Sede legale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Descrizione della situazione rilevante (es. percentuale di partecipazione, organo di cui fa parte) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |                                     |                                |  |
|  |                                     |                                |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### 7. Elenco degli Affini gli affini fino al secondo grado della Parte correlata

In ossequio alla normativa di settore il Gruppo deve istituire e tenere costantemente aggiornato l'elenco degli affini fino al secondo grado di una Parte correlata, per tali intendendosi i suoceri e i figli del coniuge (linea retta), i cognati (linea collaterale), i nonni del coniuge (linea retta ascendente) e i nipoti (figli dei figli del coniuge; linea retta discendente).

| Nome | Cognome | Legame con l'esponente aziendale | Luogo e Data di nascita | Codice fiscale |
|------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |
|      |         |                                  |                         |                |

#### SEZIONE B – SITUAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 2391 C.C. e art. 88 CRD IV

A norma dell'art. 2391 c.c. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di **"ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società"**.

L'art. 88 della CRD IV ha inoltre imposto alle Banche di tenere traccia documentale dei prestiti (operazioni creditizie) erogati agli esponenti bancari e talune soggetti soggetti agli stessi connessi, includendo nel novero di questi ultimi anche le Società nelle quali l'esponente detiene cariche di amministrazione direzione e controllo ovvero occupa posizioni dirigenziali.



Al fine di consentire alla Banca di individuare preventivamente le fattispecie in cui l'amministratore possa avere un interesse, per conto proprio o di terzi, il/la sottoscritt\_

**DICHIARA**

a) di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in enti e società (indicare le cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, in organismi di vigilanza, comitati comunque denominati, ecc, nonché le posizioni dirigenziali eventualmente ricoperte):

| Carica/incarico/ruolo | Denominazione Società o altro ente<br>(rilevano anche gli enti che non svolgono attività commerciale) | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Note (eventuale) |
|-----------------------|---|--------------------------------|------------------|
|                       |   |                                |                  |
|                       |   |                                |                  |
|                       |   |                                |                  |
|                       |   |                                |                  |
|                       |   |                                |                  |
|                       |   |                                |                  |
|                       |   |                                |                  |

b) di svolgere attività di libero professionista in proprio o in uno studio professionale associato:

| Professione svolta | Denominazione studio professionale | Codice Fiscale e/o Partita IVA | Note (eventuale) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                    |                                    |                                |                  |
|                    |                                    |                                |                  |
|                    |                                    |                                |                  |

c) di intrattenere relazioni commerciali "significative" con i soggetti di seguito indicati  
*L'individuazione deve essere effettuata in ragione dell'entità del valore (finanziario) che l'interesse commerciale stesso rappresenta per l'attività della parte correlata (o di uno stretto familiare; legame indiretto) – soglia di rilevanza 1% del fatturato [es. indicare clienti nei confronti dei quali l'esponente o un suo stretto familiare ha fatturato nell'ultimo anno un*

**POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Codice: (GRU)-SUP-ORS-CSC-04

Pubblicato il: 02/01/2023

importo pari o superiore al'1% del totale delle fatture emesse nel periodo di riferimento]

| Nominativo/denominazione del soggetto con il quale l'esponente ha relazioni commerciali significative | Codice Fiscale e/o Partita IVA del soggetto con il quale l'esponente ha relazioni commerciali significative | Note (eventuale) |
|---|---|------------------|
|   |   |                  |
|   |   |                  |
|   |   |                  |
|   |   |                  |
|   |   |                  |
|   |   |                  |
|   |   |                  |

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ si impegna a comunicare alla Banca del Fucino S.p.A. Banca ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in merito a tutto quanto sopra dichiarato.

*Luogo e data**Firma**Segue: nota per la compilazione*

***Nota per la compilazione***

Ai presenti fini valgono le definizioni seguenti:

**Controllo**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne benefici dalle sue attività.

Sussiste il controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, ai sensi dell'art. art. 23 del TUB:

- nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ai sensi del quale sono considerate società controllate:
  4. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
  5. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
  6. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- in presenza di **contratti o di clausole statutarie** che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'**attività di direzione e coordinamento**;
- i casi in cui un soggetto è in grado di esercitare sulla il controllo nella forma dell'**influenza dominante** vale a dire quando, salvo prova contraria, ricorra una delle seguenti situazioni:
  4. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori (o del consiglio di sorveglianza) ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di competenza dell'assemblea ordinaria ex art. 2364 (e 2364-bis) del codice civile;
  5. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (o del consiglio di sorveglianza);
  6. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
    - a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
    - b. il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
    - c. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
    - d. l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- ✓ il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- ✓ il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo o che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di voto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- ✓ il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto dal Consiglio di Amministrazione o dall'equivalente organo societario;
- ✓ il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.



## Controllo congiunto

Il controllo congiunto è inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica di un'entità. In tal caso, si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

## Influenza notevole

L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accettare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; peraltro, non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come infra definite), lo scambio di personale dirigente, la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.



## ALLEGATO 4 – SCHEMI RIEPILOGATIVI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

| Schema riepilogativo operazioni con soggetti collegati   |   |   |
|--|---|---|
| Tipologia operazione con soggetti collegati  | Iter deliberativo   | Parere Comitato Consiglieri Indipendenti  |
| Operazioni ordinarie di importo esiguo   | <p>Iter deliberativo standard (<i>i.e. generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione a prescindere dalla controparte</i>)</p> <p><i>La delibera esplicita gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione, oltre a qualificarla espressamente come operazione di importo esiguo ai sensi della Policy.</i></p>   | NO  |
| Operazioni ordinarie di minore rilevanza   | <p>Iter deliberativo standard (<i>i.e. generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione a prescindere dalla controparte</i>)</p> <p><i>La delibera esplicita gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione</i></p>  | SI (non vincolante) e solo se l'iter deliberativo standard prevede che l'operazione sia di competenza del CdA   |
| Operazioni di Minore rilevanza NON ordinarie   | <p>Iter deliberativo <i>ad hoc</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• coinvolgimento del Comitato dei Consiglieri Indipendenti nella fase pre deliberativa;</li><li>• competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione.</li></ul>   | SI (vincolante)   |
| Operazioni di maggiore rilevanza   | <p>Iter deliberativo <i>ad hoc</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• coinvolgimento del Comitato dei Consiglieri Indipendenti (composto esclusivamente dai membri muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa di settore) nella fase delle trattative;</li><li>• coinvolgimento del Comitato dei Consiglieri Indipendenti (composto esclusivamente dai membri muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa di settore) nella fase pre deliberativa;</li><li>• Competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione.</li></ul> | SI (vincolante)<br><i>Se il parere favorevole del Comitato dei Consiglieri Indipendenti è condizionato a "rilevi" deve essere acquisito il Parere (vincolante) del Collegio Sindacale</i> |
| Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali | Iter deliberativo standard ( <i>i.e. generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione a prescindere dalla controparte</i> )   | SI (non vincolante)<br><i>Se la perdita o la rinuncia transattiva superi il 10% del valore di bilancio della partita</i>  |



*contabile oggetto di rinuncia  
da parte della Banca*

| Schema riepilogativo operazioni con Esponenti Bancari (art. 136 TUB)   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Iter deliberativo Standard 136   | Tipologia operazione   | Iter deliberativo specifico   | Parere Comitato dei Consiglieri Indipendenti |
| La delibera deve essere adottata: <ul style="list-style-type: none"><li>• dal <b>Consiglio di Amministrazione</b> della Banca;</li><li>• con l'<b>astensione</b> – dalla partecipazione alla discussione e dal voto - <b>dell'Esponente Bancario interessato</b>;</li><li>• con il voto favorevole dell'<b>unanimità degli Amministratori presenti</b> (escluso l'esponente interessato)</li><li>• con il <b>voto favorevole di tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale</b>.</li></ul> <p><i>La delibera reca esplicita motivazione in ordine all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, nonché alla correttezza sostanziale delle condizioni</i></p> | Operazioni con esponenti Bancari <b>ordinarie di importo esiguo</b>              | Iter deliberativo standard 136<br><br><i>La delibera esplicita gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione, oltre a qualificarla espressamente come operazione di importo esiguo ai sensi della Policy.</i> | NO   |
|  | Operazioni con Esponenti Bancari <b>ordinarie di minore rilevanza</b>            | Iter deliberativo standard 136<br><br><i>La delibera esplicita gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione</i>  | SI (non vincolante)                          |
|  | Operazioni con Esponenti Bancari di <b>minore rilevanza</b> <b>NON ordinarie</b> | Iter deliberativo standard 136 + iter <i>ad hoc</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• coinvolgimento del <b>Comitato dei Consiglieri Indipendenti</b> nella fase pre deliberativa;</li></ul>                              | SI (vincolante)                              |
|  | Operazioni con Esponenti Bancari di <b>maggior rilevanza</b>                     | Iter deliberativo standard 136 + iter <i>ad hoc</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• coinvolgimento del <b>Comitato dei Consiglieri Indipendenti</b> (composto esclusivamente dai</li></ul>                              | SI (vincolante)                              |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>membri muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa di settore) nella fase delle trattative;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• coinvolgimento dgl Comitato dei Consiglieri Indipendenti (composto esclusivamente dai membri muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa di settore) nella fase pre deliberativa</li></ul> |  |
|--|--|---|--|

| Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole  |   |
|---|---|
| Rapporto di controllo/influenza notevole  | Iter deliberativo   |
| <p><i>Operazioni tra componenti di un Gruppo Bancario tra le quali intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto</i></p> | <p><u><i>NON si considerano operazioni con soggetti collegati</i></u></p> <p>Iter deliberativo standard (i.e. generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione a prescindere dalla controparte)</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p><i>Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole quando tra le parti dell'operazione <b>NON</b> intercorre rapporto di <b>controllo totalitario</b>, anche congiunto)</i></p> | <p><i>Nell'operazione <b>NON</b> si riscontrino <b>interessi significativi</b> di altri Soggetti Collegati</i></p> <p><i>Iter deliberativo standard (i.e. generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell'operazione a prescindere dalla controparte)</i></p>              |
|   | <p><i>Nell'operazione si riscontrino <b>interessi significativi</b> di altri Soggetti Collegati</i></p> <p><i>Si applica il pertinente iter deliberativo, individuato in base alla tipologia di operazione (es. ordinaria di minore rilevanza, di maggiore rilevanza, ecc.).</i></p> |




## ALLEGATO 5 – FORMAT PROPOSTA DI DELIBERA CDA

## Struttura aziendale competente

Relatore

Argomento da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione  
del .....



Nota informativa

Nota autorizzativa

ex art. 136 TUB / ex art. 2391 c.c. / operazioni con soggetti collegati correlate

ARGOMENTO

OGGETTO

## SINTESI ELENCO SOGGETTI COINVOLTI

| Nominativo/Denominazione<br><i>(a cura della struttura proponente)</i> | Ruolo nell'operazione<br><i>(a cura della struttura proponente)</i> | Importo dell'operazione/Corrispettivo<br><i>(a cura della struttura proponente)</i> | Qualifica<br><i>(a cura della</i><br>U.O. Affari<br>Societari e<br>Regolamentari)<br><i>)</i> | Sintesi procedura applicabile<br><i>(U.O. Affari<br/>Societari e<br/>Regolamentari)</i> |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   | <i>Es. Stretto familiare di parte correlata, esponente aziendale ecc</i>                      | <i>Es. operazione ordinaria di minore rilevanza il cui iter deliberativo</i>            |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <i>standard<br/>l'iter<br/>deliberativo<br/>standard<br/>prevede che<br/>l'operazione<br/>sia di<br/>competenza<br/>del CdA</i> |
|--|--|--|--|---|

## SINTESI DEGLI ARGOMENTI

## DETTAGLIO DELL'ARGOMENTO

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- *es. parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti/parere della Funzione di Risk Management*

## PROPOSTA DI DELIBERA

## Struttura Aziendale Competente

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nota:

## VISTO PER L'ESECUTIVITA' DELIBERA



## POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Codice: (GRU)-SUP-ORS-CSC-04

Pubblicato il: 02/01/2023

